

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-TIROLER ETSCHLAND

II. LEGISLATURA
II. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 59^ate SITZUNG

25 - 5 - 1954

INDICE - INHALTSANGABE

Comunicazioni	Pag. 3
Disegno di legge n. 140: « Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionale del Trentino-Alto Adige » (rinviato dal Commissariato del Governo) »	5
Disegno di legge n. 146: « Agevolazioni creditizie a favore delle piccole imprese commerciali, delle cooperative di consumo e dei pubblici esercizi » »	6
Disegno di legge n. 137: « Modifica della denominazione del Comune di Prato Venosta in quello di Prato allo Stelvio » »	16
Disegno di legge n. 144: « Costituzione de Comune di Pellizzano » »	16
Proposte di emendamento al Regolamento Interno del Consiglio Regionale »	16
<i>Mitteilungen</i>	<i>Seite 3</i>
<i>Gesetzentwurf Nr. 140: « Festsetzung der den Mitgliedern des Regionalrates und des Regionalausschusses des Trentino-Tiroler Etschlandes zustehenden Zulagen » (rückverwiesen vom Regierungskommissariat)</i> »	<i>5</i>
<i>Gesetzentwurf Nr. 146: « Kreditleichterungen zugunsten der kleinen Handelsunternehmen, der Konsumgenossenschaften und der Gastbetriebe » »</i>	<i>6</i>
<i>Gesetzentwurf Nr. 137: « Abänderung der Benennung der Gemeinde Prad-Vintschgau in Prad-Stifser Joch » »</i>	<i>16</i>
<i>Gesetzentwurf Nr. 144: « Errichtung der Gemeinde Pellizzano » »</i>	<i>16</i>
<i>Abänderungsvorschläge zur Internen Geschäftsordnung des Regionalrates</i> »	<i>16</i>



PRESIDENTE: avv. Riccardo Rosa.

VICE PRESIDENTE: dott. Silvio Magnago.

Ore 10.10.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

STOETTER (Segretario, S.V.P.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta dell' 8 marzo 1954.

PRUNER (Segretario, P.P.T.T.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Il verbale è approvato.

Se i signori Consiglieri non hanno niente in contrario, avrei intenzione di fare orario staccato, mattina e sera, tenuto conto che dopodomani è festa. Poi avrei intenzione di non esaurire l'Ordine del giorno, che è piuttosto nutrito, in continuazione, bensì di impegnare il Consiglio solo due o tre giorni in settimana, per dar modo alla Giunta Regionale e alle due Giunte Provinciali di funzionare regolarmente.

Dò ora comunicazione delle varie notizie che interessano il Consiglio Regionale.

Alla Presidenza del Consiglio è arrivato il saluto della spedizione italiana sul Karakorum per la tappa K 2. (Applausi). Con molti auguri di buona riuscita da parte del Consiglio!

A firma del Presidente del Consiglio dei Ministri è arrivata comunicazione: « Ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige (legge costituzionale 26-2-1948, n. 5), mi onoro trasmettere l'unita proposta di legge formulata da quel Consiglio Regionale, concernente la concessione di finanziamenti per la costruzione, il reimpianto, la riattivazione di aziende industriali ed artigiane da parte degli altoatesini rimpatrianti dall'estero ».

La stessa comunicazione è stata fatta anche per « la proposta di legge formulata dal Consiglio Regionale concernente la estensione dell'assistenza ai profughi a favore degli altoatesini rimpatriati dall'estero ».

In occasione della discussione sul rinvio della

legge per i compensi ai Signori Consiglieri, era stata notata da parte di qualcuno la inesatta formulazione della polizza di assicurazione per i Consiglieri provinciali e Assessori provinciali. In quell'occasione mi è stato raccomandato di inviare una lettera alla Società Assicuratrice perchè venisse spiegato il senso, non in modo restrittivo, della dizione della polizza. Ho mandato la lettera, dicendo che avremmo avuto il desiderio che venisse confermata la nostra interpretazione, che doveva essere quella dell'ex Presidente dott. Magnago. La Società mi risponde: « Con riferimento alla Sua preg. d.d. 4 corrente riflettente la polizza a margine indicata, Le confermiamo di aver disposto per l'emissione di un atto di appendice contenente la precisazione da Lei richiesta. Detta appendice Le sarà quanto prima recapitata per la firma », ecc.

I Signori avranno notato che è stata ridistribuita copia della relazione della Corte dei Conti sul consuntivo per l'esercizio finanziario 1951. La ridistribuzione si è dovuta fare perchè la prima relazione conteneva alcuni errori di conteggio.

C'è una lettera da parte dell'Ospedale di San Lorenzo di Borgo Valsugana; se non avete niente in contrario, la leggo per intero: « Lo scrivente, unitamente al Comitato dell'E.C.A., prega la S. V. di voler onorare l'istituzione di una Sua gradita visita all'Ospedale S. Lorenzo ed in particolare al Centro per la lotta contro i Tumori, che è stato recentemente dotato dei più moderni mezzi terapeutici e opportunamente sistemato nel padiglione di nuova costruzione.

La S. V. è pregata di voler cortesemente estendere l'invito ai Signori Consiglieri Regionali.

Con l'ambita visita del Consiglio Regionale, questa amministrazione si ripromette di offrire una dimostrazione pratica degli sforzi fatti per portare il Centro Tumori su un piano di piena efficienza e di prospettare nel contempo i problemi inerenti al completamento dell'attrezzatura del Centro e alla costituzione di un Consorzio Regionale per la Lotta contro i Tumori, problemi la cui soluzione porterebbe la nostra Regione veramente all'avanguardia della lotta contro il terribile morbo.

Nella speranza che l'invito possa essere accolto, porgo anticipati ringraziamenti e i più devoti ossequi ».

Vorrei pregare i Signori Capigruppo di conferire fra di loro al fine di mettersi d'accordo perchè una nutrita rappresentanza del Consiglio Regionale

possa compiere una visita all'Ospedale di Borgo.

Proporrei di votare la richiesta di proroga, fatta a sensi dell'art. 40 del Regolamento Interno, per la legge sul referendum abrogativo presentata dal dott. Scotoni. Si tratterebbe di rinviare la trattazione a un'altra data, quando il problema è risolto in campo nazionale. La metterei ai voti. La parola al dott. Scotoni.

SCOTONI (P.C.I.): Mi oppongo se la motivazione è di questo tipo, cioè « quando la questione sarà risolta in sede nazionale », perchè bisognerebbe dimostrare la necessità di attendere la regolamentazione di un altro referendum, che può avere sì delle analogie ma che non ha nulla a che vedere strettamente con quello che è stato proposto. Se mi si dice che la Commissione ha ancora bisogno di pensarci e di studiarci sopra, va bene, è una cosa che posso comprendere, ma così, un rinvio *sine die*, in attesa di un evento che è completamente al di fuori della nostra volontà, mi sembra in contrasto anche con il nostro Regolamento. Si porti eventualmente in Consiglio, la Commissione faccia la relazione nella quale propone la non trattazione perchè, se la Commissione è di questa opinione, occorre aspettare, e decida il Consiglio. Ma altrimenti si viene a discutere su questioni di merito senza entrare in merito al provvedimento.

PRESIDENTE: Nessuno contrario alla proposta Scotoni? Allora metto ai voti la proposta formulata dal dott. Scotoni, e cioè che la trattazione, la decisione venga rinviata fino a che la Commissione è in grado di giudicare. E' questo che Lei voleva?

SCOTONI (P.C.I.): Fino a quando sia entrata nel merito dell'argomento e sia giunta ad una conclusione, che può anche essere quella di dover attendere queste disposizioni; ma venga spiegato il motivo per cui si deve attendere! Fra un mese, due mesi di tempo si farà la relazione, e si dirà: abbiamo esaminato questa proposta e riteniamo necessario per il momento soprassedere, intendendo riprendere l'argomento quando verrà emanato in sede nazionale il provvedimento.

PRESIDENTE: In questo senso viene fatta la proposta al Consiglio. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

La parola al Presidente Odorizzi.

ODORIZZI (Presidente della Giunta, D.C.): Fra le altre comunicazioni, in aggiunta alle comunicazioni fatte dal Presidente del Consiglio Regio-

nale, vorrei informare i Consiglieri che oggi saranno in distribuzione due altri elaborati che riguardano la proposta modificazione dell'art. 10 dello Statuto, e precisamente un complesso di considerazioni che ha presentato a me il dott. Scotoni e che ritengo opportuno siano note a tutti, e un elaborato dei tecnici della Regione che illustra ulteriormente il tema sotto il profilo delle considerazioni svolte dal cons. Scotoni. Sono elaborati piuttosto ampi; ve lo dico adesso, perchè appunto l'esposto del dott. Scotoni è di quindici giorni fa e sono state necessarie queste giornate per ulteriori studi. Le conclusioni, essendo state completate tre, quattro giorni fa, sono in copiatura. Il primo elaborato è già copiato, il secondo sarà copiato in giornata. Se poi, di fronte all'importanza dell'argomento e alla presentazione di questi ulteriori studi, si riterrà necessario differire la trattazione dell'argomento o fare qualche proposta pratica di metodo diversa da quella, il Consiglio deciderà. Ma volevo dire fin da oggi che vi vedrete giungere queste due relazioni che capitano in questo momento perchè la relazione del dott. Scotoni, ripeto, è di circa 20 giorni fa, e gli altri giorni intercorsi da allora ad oggi sono stati necessari per far adempiere ulteriori accertamenti e raccogliere altri elementi.

PRESIDENTE: Sono state presentate le seguenti interrogazioni e interpellanze:

Interrogazione del dott. Scotoni al Presidente del Consiglio Regionale sui termini prescritti dal Regolamento per la discussione del progetto di legge sui Referendum popolari.

Interpellanza del Cons. Vinante all'Assessore agli Affari Generali inerente alla legge Antincendi.

Interrogazione del dott. Raffaelli al Presidente della Giunta Regionale circa i criteri e i fondi dei capitoli di spesa per la corresponsione dei premi « in deroga ».

Interrogazione del dott. Raffaelli al Presidente della Giunta Regionale sul macchinario e materiale antincendi giacente presso la Direzione Generale del Servizio Antincendi a Roma.

Interrogazione del Cons. Defant all'Assessore all'Industria e Commercio per conoscere i motivi che hanno indotto la direzione della Soc. p. A. « Resina » di Arco a procedere a numerosi licenziamenti di personale operaio.

Interrogazione del dott. Scotoni all'Assessore agli Affari Generali sulla ricostituzione del Comune di Sopramonte.

Interrogazione del dott. Scotoni all'Assessore agli Affari Generali sulla situazione del Comune di Pergine.

Interpellanza del dott. Molignoni all'Assessore all'Industria e Commercio per conoscere a quale punto siano le trattative e quali siano le decisioni sul complesso alberghiero della Mendola.

Interrogazione del dott. Scotoni al Presidente del Consiglio Regionale per conoscere come sia stato possibile che la legge reg. 19-1-1954, n. 4, sia stata pubblicata, malgrado il rinvio del Governo, senza il riesame del Consiglio Regionale.

Interrogazione del dott. Scotoni per conoscere le sorti delle leggi sulla Vigilanza delle Cooperative e le Disposizioni in materia di Finanza locale.

Interrogazione al Presidente del Consiglio del dott. Scotoni per sapere se la Giunta intenda avvalersi della consulenza di esperti in diritto amministrativo circa le possibilità di ricorso avverso i rinvii governativi delle leggi regionali, e se il Presidente della Giunta abbia trasmesso il parere del Chiar.mo Prof. Benvenuti da distribuire a tutti i Consiglieri.

Interrogazione del dott. Scotoni all'Assessore alle Finanze sulla presentazione dei bilanci consuntivi del 1951-1952.

Interrogazione del dott. Scotoni all'Assessore all'Agricoltura per conoscere i motivi del ritiro della proposta di legge per l'istituzione dei Consigli agrari provinciali e del Consiglio agrario regionale.

Interrogazione del dott. Scotoni al Presidente della Giunta Regionale per avere notizie circa la quota di imposta di Ricchezza Mobile sui redditi realizzati da imprese aventi sede fuori territorio della Regione e stabilimenti o dipendenze nella Regione.

Interrogazione del dott. Scotoni all'Assessore all'Industria e Commercio per conoscere quale pratica attuazione abbia avuto il secondo comma dell'art. 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 374.

Interpellanza del cons. Vinante all'Assessore all'Agricoltura circa l'Azienda Forestale di Cavalese.

Interpellanza del dott. Menapace al Presidente della Giunta Regionale circa l'assegnazione delle borse di studio finanziate dalla Regione.

Interpellanza del dott. Menapace al Presidente della Giunta Regionale sul Convegno dei Sindaci tenuto a Mezzolombardo il 26 aprile u. sc.

Interpellanza del dott. Menapace al Presidente della Giunta Regionale sugli interventi e appoggi della Regione per il centenario rosminiano.

Interpellanza del dott. Menapace all'Assessore agli Affari Generali circa il distacco della frazione di Saone dal comune di Tione.

Interpellanza del dott. Menapace all'Assessore

ai Lavori Pubblici sull'opera del Canale Adige - Garda.

Punto 1° dell'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 140: « *Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionale del Trentino - Alto Adige* » (rinviato dal Commissario del Governo il 10-2-1954).

Leggo la lettera che è già stata distribuita ai signori Consiglieri, lettera inviata in questi giorni dal Commissario del Governo:

« Si fa riferimento alla lettera 15 febbraio n. 176 diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha replicato al rinvio del disegno di legge all'oggetto per illegittimità dell'art. 11, relativo all'assicurazione infortuni dei Consiglieri regionali, a carico della Regione.

Al riguardo si comunica che il Governo, pur non ritenendo di poter ritirare i motivi di principio che dettero luogo al rinvio, non si oppone ulteriormente alla promulgazione del provvedimento, tenuto conto della modesta entità della spesa e della circostanza che già da due anni i Consiglieri usufruiscono di fatto di tale assicurazione a carico della Regione.

Si ritiene peraltro necessario sottoporre il ritiro del rinvio alla condizione che il citato art. 11 sia integrato con l'aggiunta della entità della spesa prevista ».

L'art. 11 della legge dice: « E' data facoltà al Presidente del Consiglio Regionale di assicurare i membri del Consiglio stesso contro gli infortuni cui essi andassero incontro nell'esercizio delle loro funzioni ».

Il comma aggiuntivo dice: « Il premio annuale da corrispondere all'Istituto assicuratore non dovrà superare l'importo di lire 550 mila ».

E' contenuto il premio. Ritengo che basti la approvazione del comma aggiuntivo per alzata di mano perchè la legge venga approvata.

SCOTONI (P.C.I.): Forse non è opportuno precisare il premio in L. 550 mila, perchè se domani avessimo un consigliere in più, bisognerebbe apportare una variazione alla legge. Mettiamo 600 mila, come massimo.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale, D.C.): Cifra tonda!

PRESIDENTE: Possiamo farlo. Nessuno prende la parola? Se non avete niente in contrario, modifico la cifra da 550 a 600 mila lire. Va bene? Chi accetta il comma aggiuntivo è pregato di alzare la mano: unanimità.

All' art. 8 vorrei che il Consiglio esprimesse la sua interpretazione autentica. Ivi si dice: « Ai dipendenti del Consiglio Regionale destinati a prestare servizio negli uffici di Bolzano, che debbano spostarsi in Trento, durante lo svolgimento delle sessioni biennali del Consiglio tenute in detta città, spetta, per ciascun giorno di servizio prestato fuori sede, una indennità fissa pari ad un terzo della indennità di missione relativa al grado rivestito.

Analogo trattamento compete ai dipendenti del Consiglio destinati a prestare servizio negli uffici di Trento, che debbano spostarsi nella città di Bolzano, durante lo svolgimento delle sessioni biennali ivi tenute dal Consiglio stesso ».

Bisogna precisare che non è compresa in questa indennità la spesa di viaggio, perchè se così fosse, con 1/3 della indennità di missione i dipendenti riceverebbero meno della spesa di viaggio. Resta quindi inteso e fissato che le spese di viaggio sono corrisposte oltre al terzo dell' indennità di missione.

RAFFAELLI (P.S.I.): Oltre le spese di viaggio!

PRESIDENTE: Siamo d' accordo che sia così? Con tale precisazione, il punto 1° dell' Ordine del giorno è esaurito.

Punto 2° dell' Ordine del giorno: Disegno di legge n. 146: « Agevolazioni creditizie a favore delle piccole imprese commerciali, delle cooperative di consumo e dei pubblici esercizi ».

La parola all' Assessore Berlanda per la lettura della relazione.

BERLANDA (Assessore all' Industria, Commercio, Turismo, D.C.): (legge la relazione).

PRESIDENTE: Lettura della relazione della Commissione legislativa all' Industria, Commercio e Turismo.

STOETTER (Segretario, S.V.P.): (legge la relazione della Commissione).

PRESIDENTE: Lettura della relazione della Commissione legislativa Finanze.

AMONN (S.V.P.): (legge la relazione della Commissione Finanze).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. La parola all' on. Paris.

PARIS (P.S.D.I.): Sono a conoscenza che gli organismi interessati attendevano da tempo una

legge che tenesse in conto le esigenze del rinnovamento degli impianti in una Regione come la nostra, che, per essere vicina, confinante con altri Paesi ed eminentemente turistica, rappresenta un elemento di maggiore qualificazione, indubbiamente, nell' aspetto nazionale e nell' ambito turistico. Noi abbiamo esaminato con occhio quanto mai obiettivo la legge, e ci siamo compiaciuti anche, però non possiamo sottacere alcune divergenze esistenti fra noi e il testo della legge. Una è che il limite delle cinque unità stabilito come metro per definire l' importanza e quindi consentire le facilitazioni alle piccole aziende, ci pare quanto mai aleatorio. Comprendiamo le difficoltà di stabilire un metro valido per tutte; le cinque unità possono rappresentare il personale in misura normale, ad esempio per un ristorante o un negozio di generi alimentari che non comporta una azienda molto vasta, mentre in altri settori non si possono trovare negozi con cinque unità, per esempio le oreficerie. Bisogna andare a Milano in Galleria o in altre grosse città per trovare i cinque dipendenti! Non basta questo; mi sembra che anche la questione dei familiari abbia la sua importanza, perchè molte volte i familiari prestano la loro opera e non figurano come dipendenti in quanto non sono registrati sul libro paga, non sono assicurati. Inoltre vi è la questione di un termine che bisognerebbe fissare, perchè un' azienda con 7 dipendenti, la quale sappia di questa legge che contiene questa limitazione, incomincia a farne sparire due e rientra nei termini. Quindi, bisognerebbe trovare un accordo, oppure lasciare alla discrezione della Commissione di vedere di conciliare questa esigenza, perchè altrimenti si fissano dei trattamenti troppo diversi. Quindi la valutazione deve essere lasciata un po' al giudizio della Commissione. Potrebbe entrare come elemento il reddito dell' azienda rispetto al numero dei familiari, oppure anche dei dipendenti, e la valutazione dell' importanza turistica dello sviluppo di un determinato settore di azienda. Tutte questioni che più che di legge sono materia di un regolamento, credo.

Vi è poi la questione della composizione della Commissione. Noi della minoranza ci vediamo sistematicamente esclusi da tutte queste Commissioni. Ora, che le Commissioni non debbano essere pletoriche sono pienamente d' accordo, perchè altrimenti si inceppa il lavoro; la Commissione formata da 7 membri mi pare abbia una giusta dosatura, però una certa parte degli elettori è rappresentata dalle minoranze. Ed allora dico: perchè dare ai commercianti, anche se sono la parte interessata, 3 rappresentanti? Perchè, in effetti, vi sono al punto d) due commercianti ed un rappresen-

tante dei pubblici esercizi; la denominazione è diversa, contempla una specializzazione di categoria, ma in sé i commercianti vengono ad avere tre rappresentanti. Quindi noi presenteremo un emendamento su questo punto, al fine di ridurre i rappresentanti dei commercianti e dare un rappresentante anche alle minoranze, in modo che anche loro possano prendere parte a questa attività e soddisfare certe esigenze di persone che si rivolgono a loro per qualche aiuto. Questa è la osservazione che io intendo fare. Non so se il signor Assessore, specie per quanto riguarda la limitazione delle aziende, è d'accordo ed è disposto ad elevare a 5, lasciando la materia al regolamento.

VINANTE (P.S.I.): Dalla relazione dell'Assessore non appare se le convenzioni fatte con gli istituti di credito abbiano effettivamente raggiunta una certa posizione di accordo, perchè la mia preoccupazione è data dal fatto che noi abbiamo già un precedente in materia, e precisamente la legge sull'artigianato. Anche là noi abbiamo visto che in brevissimo tempo i mezzi messi a disposizione dall'Istituto di credito sono stati assorbiti e le iniziative paralizzate. Non so se l'Assessore all'Industria e Commercio abbia già raggiunto un accordo circa le possibilità finanziarie che gli istituti di credito dovrebbero mettere a disposizione per la esecuzione di questa legge. Dalla relazione non mi è parso. Un altro fatto che riscontro è che il termine di 3 anni, di 40 mesi, risulta eccessivamente breve, perchè se noi possiamo ammettere che il rimborso debba avvenire per un periodo di 3 anni per un importo massimo di 3 milioni, si dovrebbe ritenere che l'azienda possa guadagnare 1 milione e mezzo per queste attrezzature. Ora, quando una azienda ha uno sviluppo di tale entità, non credo senta la necessità di un finanziamento.

Quindi penso che bisognerebbe allungare i termini in modo da dare la possibilità alle aziende piccole, alle aziende che hanno bisogno di prestiti a lungo termine, di poter godere di questa legge. Circa poi la limitazione, cioè la fissazione a 5 dipendenti, sollevata dall'on. Paris, io non vedo come in questa fissazione si possa trovare una garanzia in più che il vantaggio, rispettivamente i contributi senza interessi, verranno dati alle piccole aziende. Perchè francamente 5 dipendenti per determinate aziende possono essere pochi, ma per la stragrande maggioranza delle aziende 5 dipendenti sono molti, e la limitazione fissata credo sia assolutamente insufficiente.

Altro argomento, sul quale concordo con Paris, è il fatto che dalle Commissioni sistematicamente si eliminano i rappresentanti delle minoranze. Io

sottoscriverò l'emendamento che presenterà Paris, nel senso che al posto di due commercianti possa essere ammesso un Consigliere appartenente alle minoranze, le quali possono così seguire più da vicino tutta questa attività della Regione, specialmente nel campo delle contribuzioni.

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola? Nessuno? Allora la parola all'Assessore per la risposta.

BERLANDA (Assessore all'Industria, Commercio e Turismo, D.C.): Vorrei rispondere per argomenti. Il primo e fondamentale mi sembra quello che si riferisce alla limitazione delle persone impiegate nell'azienda. E' vero che non risulta nè nella nostra legge, nè nella relazione allegata, come si sarebbe accertata questa limitazione. E' una omissione volontaria, per non dare in anticipo conoscenza alle aziende del come si sarebbe regolamentata questa materia. Penso che la materia potrebbe essere regolata in questo modo. Tutte le aziende hanno presentato entro il 31 marzo la denuncia Vanoni, e nella denuncia Vanoni sono contenute precise tre voci: impiegati addetti all'azienda — operai o commessi addetti all'azienda — familiari addetti all'azienda. La denuncia è circostanziata e fa fede al 31 marzo scorso, in maniera che la data del 1° aprile, epoca in cui gli uffici del fisco prendono in esame queste materie, è abbastanza ravvicinata per poter dire: noi ce lo imponiamo come limite di tempo e di misura nel dirimere la questione. La denuncia è già stata presentata. Nessuno sa che poteva servire ad una interpretazione anche di questa legge, perciò è lo strumento più veritiero che si ha in mano in questo momento per stabilire quale era il potenziale dell'azienda in quel momento, momento abbastanza vicino. A me sembra che se le due Commissioni avranno regolato il loro lavoro, con questa norma, l'aspetto fondamentale del quando si rilevano i 5 dipendenti e come sono formati, esiste; c'è poi un aspetto discrezionale affidato alla Commissione, per cui sarà la stessa che dovrà eventualmente scartare e giudicare grande una oreficeria con 5 dipendenti, e piccola un'altra modesta azienda commerciale con 4 dipendenti. Quella parte l'abbiamo studiata a fondo e abbiamo chiesto anche la collaborazione di alcuni Consiglieri, e non può essere regolamentata facilmente; del resto è un settore ristretto e le Commissioni, se fanno un lavoro serio, potranno valutare loro, entrando nel merito, le singole aziende. E'un lato che rimane un po' aleatorio, ma l'altro è ben fisso nel tempo e nella misura e in uno strumento che non può essere sospetto di essere stato

confezionato o compilato ai fini di poter usufruire della presente legge; questo per l'aspetto personale componenti l'azienda. Per quanto riguarda l'altro aspetto, cioè lo stato delle convenzioni con l'istituto di credito, posso anticipare che l'Assessorato ha svolto tutto il lavoro necessario e ha presentato la legge solo dopo che le convenzioni sono state raggiunte, e non solo come entità di impegno, con i tre istituti — Casse di Risparmio e Banca di Trento — partecipanti a questa operazione. Praticamente essi hanno messo a disposizione le somme, e ora abbiamo anche pronto lo schema di convenzione già preventivamente accettato dai tre istituti. Basterebbero 24 ore di tempo per la firma da parte del Presidente e degli istituti stessi; non solo, hanno già preparato, sulla base di questo schema, ove la legge trovi l'approvazione del Consiglio Regionale, anche la documentazione che sarà richiesta alle singole aziende perchè questa legge possa essere immediatamente operante per l'intero ammontare e ancora in tempo utile per la stagione corrente, in maniera da movimentare subito l'artigianato. Perciò per questo aspetto finanziario esiste la più assoluta tranquillità. Qui l'Assessorato si è avvalso delle difficoltà trovate in altri settori, e, forte dell'esperienza fatta in questo campo, ha cercato di avere prima tutte queste assicurazioni e convenzioni. Quindi, assolutamente tranquilli.

Per quanto riguarda il limite dei 40 mesi osservato dal cons. Vinante, mi permetto far presente che le aziende per la maggior parte interessate sono state interpellate dalle associazioni di categoria: le stesse cooperative, che sono quelle in maggiori difficoltà per i diritti di rimborso, sono loro che non desiderano restare esposte per periodi superiori a questo, al limite di 40 mesi, e ritengono di poter senz'altro far fronte ai loro impegni, tanto più che non tutte le operazioni saranno del volume massimo di 3 milioni: ci saranno molte operazioni che vanno dal milione al milione e mezzo. Ora, un'azienda piccola con un milione rinnova il suo volto, la sua vetrina, i suoi banchi; e oggi 1 milione in tre anni non spaventa neanche una piccola azienda, una volta che sia ben diretta. In sostanza non dovranno essere operazioni di salvataggio, dove, con nascondimenti vari, entrino soldi che fruiscono alla gestione. Qui le Commissioni provinciali dovranno stare molto attente perchè non si dica: « fingo di fare opere, ma poi è capitale di ordinaria gestione ».

Sulla questione aperta del rappresentante delle minoranze, dirò che per me non avrei nessuna difficoltà ad accettare questo principio, tanto più che spesso in altri settori si è avuta tale collaborazione. Se si dovesse entrare in questo ordine di

idee e dovesse trovare forma l'emendamento annunciato come Assessorato, sarebbe preferibile che la Commissione fosse aumentata di un membro, piuttosto che toglierne uno al gruppo dei commercianti, anche perchè due dei commercianti hanno una funzione ben definita: uno è del libero commercio, uno delle cooperative, ed il terzo per il settore dei pubblici esercizi.

PARIS (P.S.D.I.): Arriviamo ad 8! Questo è il guaio!

BERLANDA (Assessore all'Industria, Commercio e Turismo, D.C.): Sarebbe preferibile arrivare ad otto, ma non toglierlo lì, perchè per la Provincia di Bolzano i due commercianti sarebbero uno di lingua italiana ed uno di lingua tedesca. E' una cosa che si può vedere e trattare e penso che sia con 7 che con 8, una volta accettato dalla Giunta il principio, la Commissione lavora ugualmente. Altre questioni di massima nella fase della discussione generale mi pare non siano scaturite.

PRESIDENTE: Pongo in votazione il passaggio alla discussione degli articoli: unanimità.

Art. 1. *«Viene istituito un fondo speciale a favore delle piccole imprese commerciali, delle società cooperative di consumo e dei pubblici esercizi. Tale fondo è destinato ad assicurare, con le modalità e la misura di cui appresso, un concorso annuo costante sull'importo originario e per tutta la durata, dei prestiti che le imprese interessate contrarranno con Istituti di Credito convenzionati per il miglioramento delle attrezzature fisse e mobili dell'azienda, escludendo qualsiasi concorso per l'acquisto di merci destinate alla rivendita.*

Sono inoltre escluse dalle agevolazioni le spese di primo impianto».

E' posto ai voti l'art. 1: unanimità.

Art. 2. *«Possono godere delle agevolazioni di cui alla presente legge le piccole imprese commerciali e cooperative di consumo in possesso di una licenza per il commercio stabile al dettaglio di cui al R. D. L. 16-12-1926 n. 2174 ed i pubblici esercizi in possesso della licenza permanente o stagionale di cui alle leggi di P. S. per la vendita di analcolici, alcoolici e superalcolici; i benefici si estendono pure ai titolari di alberghi e pensioni, per il miglioramento delle attrezzature della parte della azienda adibita a ristorante, caffè, bar, purchè non abbiano in nessun caso già usufruito di agevolazioni o contributi previsti per il miglioramento delle attrezzature alberghiere».*

FORER (S.V.P.): Vorrei una spiegazione dall'Assessore. Cioè: l'esclusione di coloro che hanno già usufruito di contributi si addice esclusivamente ai benefici di contributi regionali? Se uno ha usufruito 20-30 anni fa di contributi, di agevolazioni statali, secondo questo testo dovrebbe essere escluso! Non si potrebbe aggiungere: «in base alla legge regionale»?

BERLANDA (Assessore all'Industria e Commercio e Turismo, D.C.): Non ce ne sono altre!

DEFANT (P.P.T.T.): Brevemente vorrei intrattenere l'Assessore in merito alla discriminante dei piccoli esercizi. L'elemento di valutazione per l'esercizio è il capitale investito e non il numero dei dipendenti o la superficie in metri cubi dell'azienda. E' il capitale investito! Credo che non si possano fare molte discussioni; essenziale è, secondo me, che ci sia il controllo da parte della Giunta affinché il contributo sia effettivamente investito ai fini previsti dalla legge, che non sia cioè un intervento mascherato a favore dell'esercizio. Questo è essenziale! Per la scelta dell'esercizio un uomo esperto può subito vedere se si tratta di un piccolo o medio o grande esercizio. Non credo che ci siano difficoltà.

BERLANDA (Assessore all'Industria, Commercio e Turismo, D.C.): A tutte le preoccupazioni di Defant mi pare che possa rispondere l'art. 3, che è quello a cui si riferisce; invece l'osservazione di Forer si riferisce all'art. 2. Credo che non debbano esservi difficoltà a completare l'articolo, perchè il riferimento è esplicito alla legge regionale n. 20, «sovvenzioni ad industrie alberghiere»; caso mai basta un completamento. Ci sono state provvidenze modestissime dello Stato a favore di tre alberghi in tutta la Regione, e non vale la pena fare un richiamo, perchè la legge che dà sovvenzioni nel settore turistico da parte dello Stato non è operante; perciò quando vi fosse il riferimento alla legge n. 20 è sufficiente. Basterebbe fare un emendamento, che io accetterei subito.

PRESIDENTE: Emendamento aggiuntivo all'art. 2, a firma Odorizzi - Samuelli - Benedikter; dopo la parola «alberghiere», aggiungere: «in applicazione della legge regionale 2 maggio 1952, n. 20». E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 2: unanimità.

Art. 3. « Agli effetti della presente legge si considera piccola impresa commerciale quella che si avvale dell'opera diretta del titolare e dei rispettivi familiari o al massimo di un corpo di prestatori

non superiore a cinque unità; detta limitazione si applica pure nei confronti delle cooperative di consumo e dei pubblici esercizi.

Inoltre i beneficiari devono avere esercitato, all'atto della presentazione della domanda, una normale ed ininterrotta attività almeno per tre anni, come dovrà risultare dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e da apposita dichiarazione da rilasciarsi dal Comune sede dell'impresa.

Nel computo dei tre anni di attività non si tiene conto di eventuali intervenuti cambiamenti del titolare dell'impresa e, per i pubblici esercizi in possesso della licenza stagionale di P. S., di eventuali interruzioni dell'attività derivanti dalla limitazione della licenza stessa ».

BERLANDA (Assessore all'Industria, Commercio e Turismo, D.C.): Rispondo al cons. Defant e ad altri. Vorrei dire che con il chiarimento già avanzato in sede di discussione generale, cioè fissando il momento del rilievo dei 5 addetti all'azienda alla data del 31 marzo di quest'anno, si va ad ovviare a quello che è l'inconveniente dell'aumento stagionale di unità nei singoli esercizi. E' stato scelto anche perchè, fissandolo già adesso, tutte le aziende, nel marzo, sia quelle degli esercizi pubblici sia le altre, attraversano la maggior contrazione stagionale. Eventuali aumenti di unità saltuari sono da computarsi dal maggio in poi, e non al 31 marzo, a parte il fatto che nella denuncia in quella data risulta la reale situazione dell'azienda. Ora, lasciando questo termine del 31 marzo, in cui le aziende attraversano stagionalmente il periodo della maggiore contrazione, e riservando anche il criterio discrezionale alle due Commissioni di entrare nel merito dell'attività delle singole aziende, cosa da regolamentarsi, penso che si giunga a valutare effettivamente la consistenza delle aziende. La necessità di salvaguardare con oculatezza la destinazione ad effettivo miglioramento, sarà una cosa estremamente curata, spero, dalla Commissione, dall'Assessorato e dalla Giunta. Con queste garanzie suppletive della Commissione, si dovrebbe raggiungere l'obiettivo prefisso.

CAMINITI (P.S.D.I.): Gradirei conoscere con quale mezzo si può fare l'accertamento del massimo dei prestatori d'opera, previsto al primo comma dell'art. 3, presso le rispettive aziende, perchè mentre al secondo comma è previsto il rilascio del certificato per quello che concerne il periodo di durata, tre anni, per quello che è il periodo dei prestatori d'opera non si sa che cosa

debba essere dichiarato. Sarebbe bene che fosse precisato.

BERLANDA (Assessore all'Industria, Commercio e Turismo, D.C.): Infatti, mi aspettavo un emendamento, nel senso che è stata ritenuta manchevole la legge. Mi sembra che dovrebbe venire completata, fra il primo e il secondo comma, da un emendamento, il quale dica che il rilevamento di queste unità deve essere fatto con la produzione da parte dell'interessato della copia fedele della denuncia Vanoni presentata il 31 marzo. Con ciò si consegue lo scopo, per la Commissione che acquisisce i propri atti riservati da questo documento, di vedere sia le unità impiegate, sia la consistenza finanziaria del complesso stesso. Fra i documenti da richiedersi la copia fedele ed autentica della denuncia Vanoni del 31 marzo 1954, mi pare che converrebbe.

CAMINITI (P.S.D.I.): La denuncia Vanoni contiene questi dati in modo sufficiente?

BERLANDA (Assessore all'Industria, Commercio e Turismo, D.C.): Li contiene. Sono tre voci distinte: impiegati addetti all'azienda commerciale, operai addetti all'azienda commerciale, componenti del nucleo familiare addetti all'azienda commerciale. Sono tre voci precise contenute nella denuncia del 31 marzo.

CAMINITI (P.S.D.I.): Se la veridicità di tale dichiarazione concernente il numero delle unità impiegate dovesse per disgrazia corrispondere alla veridicità con cui si denunciano i redditi, io faccio le più ampie riserve sulla rispondenza alla realtà del quesito che la Commissione dovrà giudicare. Abbiamo esperienze non certo allegre su quella che è la sicurezza dei dati in sede di denuncia Vanoni... Forse si potrebbe escogitare un mezzo più sicuro, un mezzo che dia maggiori garanzie, insomma, perchè diversamente molte aziende finirebbero per sfuggire alla clausola, che mi sembra molto importante, del primo comma dell'art. 3, con cui si vuole limitare il beneficio alle aziende non grosse, perchè determinate nell'ambito del nucleo familiare si trovano in maggiori difficoltà. Però se noi la facciamo sfuggire, l'importanza, dalla finestra, la dichiarazione Vanoni perde l'effetto. Vorrei chiedere se non crede l'Assessore opportuno trovare qualche cosa di più solido, di più restrittivo, per garantire che non si sfugga.

PARIS (P.S.D.I.): La denuncia Vanoni contiene il numero, è vero, ma si riferisce al giorno pre-

ciso sulla situazione dell'azienda. Se, quindi, un commerciante licenzia per due giorni, dico per due giorni 1 o 2 o 3 dipendenti, praticamente la denuncia Vanoni risulta con un numero inferiore di dipendenti di quanto è nella realtà per 363 giorni all'anno. Quindi non mi pare che sia un documento probatorio, bisogna ricorrere a qualche altro accertamento. Capisco, andare alla Previdenza Sociale è difficile...

SAMUELLI (Assessore alle Finanze, D.C.): Perchè è difficile?

CONSIGLIERE: Alla Cassa di Malattia!

PARIS (P.S.D.I.): Oppure alla Cassa di Malattia...

RAFFAELLI (P.S.I.): Ma non vi sono compresi i familiari!

PARIS (P.S.D.I.): Capisco le difficoltà di questo accertamento, certo che la denuncia Vanoni non la ritengo sufficiente.

PRESIDENTE: E' la più giusta!

BERLANDA (Assessore all'Industria, Commercio e Turismo, D.C.): Volevo far presente, che forse qualcuno non ricorda, com'è compilata la denuncia Vanoni; essa può essere manchevole per la parte del reddito, ma pecca sempre di eccesso per quanto riguarda il personale, perchè sono tutti sgravi che ne derivano all'azienda. Quella denuncia porta sia il personale familiare, sia gli impiegati ed operai, in misura precisa, vorrei dire piuttosto abbondante, proprio per gli sgravi che ne vengono all'azienda. Comunque, a detta degli uffici finanziari dello Stato, sentito anche il parere degli organi previdenziali, è sempre la parte fedele della denuncia quella riguardante il personale impiegato, perchè è soggetto a tanti e tanti obblighi correlativi — assicurazioni, Previdenza Sociale, ecc. — che quella parte, non la parte del reddito, è da considerarsi assolutamente fedele e fa fede a quella data; non fa più fede per il mese dopo, è vero, ma se regolamentiamo la materia a quella data, possiamo essere tranquilli.

DEFANT (P.P.T.T.): Se mettiamo l'intervento dell'ente pubblico, che mi sembra proprio esiguo, se mettiamo per corroborare la veridicità della dichiarazione l'intervento di 5 o 6 enti pubblici, a che risultato arriviamo? Al risultato che l'interessato ad un certo momento si stanca e non si inte-

ressa di niente. Spero che la Commissione, che sarà chiamata ad esaminare le singole richieste, sarà composta da elementi che abbiano sufficiente esperienza della vita, e specialmente del settore commerciale, perchè non concepisco come questa Commissione, che deve essere una Commissione tecnica, possa essere composta da persone che non conoscono per niente quelli che sono gli elementi basilari del commercio. Fermiamoci alla città di Trento: quante aziende grosse abbiamo? Può essere una grande azienda quella con tre dipendenti o può essere una piccola azienda? Cosa dice la legge? Non è tanto il numero dei dipendenti che denota l'azienda quanto il capitale investito; è lì che bisogna fare la valutazione obiettiva. Non si tratta di pagare tasse, o di intervenire con decine di milioni, bensì di piccolissimi, trascurabili interventi a favore di piccoli esercizi, al fine di migliorare l'estetica dell'esercizio stesso. Quindi si complicano le cose a chiedere l'intervento della Cassa Ammalati, della denuncia Vanoni, che per me a questo fine non ha alcun significato. E' l'esperienza che insegna, e l'esperienza non fallisce, 99 volte su 100 l'esperienza colpisce nel segno, e penso che nella Commissione vi saranno persone che sanno giudicare le richieste con elementi di giudizio.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Dato che è difficile stabilire con certezza questo termine, cioè il numero dei dipendenti, come abbiamo visto, ma supposto che il suggerimento dell'Assessore relativo alla denuncia Vanoni sia l'unico accettabile e quello che ci dà la maggior sicurezza, volevo richiamare l'attenzione sul numero stesso. Penso che questo numero costituisca il numero limite e, secondo me, la dizione non è del tutto chiara quando dice: « si avvale dell'opera diretta del titolare e dei rispettivi familiari o al massimo di un corpo di prestatori non superiore a cinque unità ». A questo punto bisognerebbe aggiungere: « inclusi — in questo numero del corpo dei prestatori non superiore a cinque unità — i familiari », perchè evidentemente, se consideriamo il corpo dei prestatori al di fuori dei familiari, avremo 5 come corpo dei prestatori e 5 familiari o 6 o 3 o 4. A questo punto aggiungerei « ivi inclusi o compresi i familiari ».

Poi c'è un'altra questione che si deve precisare: quella dei licenziamenti di comodo, già presentata dal collega Paris. Per godere del beneficio si potrebbe licenziare uno con un provvedimento di comodo, per poi riassumerlo. Anche qui si fa ricorso alla denuncia Vanoni e si dice: « la denuncia di questo personale sarà esatta, semmai peggiorata »; d'accordo, però potremmo fissare un termine che ci è garante, non per la denuncia ultima

Vanoni, ma perchè almeno da un anno, sei mesi non abbia avuto più di cinque dipendenti, e fissare un termine che ci dia una maggiore garanzia di quelle fissato dalla denuncia Vanoni.

NARDIN (P.C.I.): Certo che trovare la soluzione perfetta è difficile. Ma mi pare che forse si potrebbe esaminare la possibilità di prendere come base di valutazione il reddito imponibile agli effetti della Ricchezza Mobile, sia « b » che « c ». Non so: un piccolo esercizio si può valutare fino a 500 mila. Questa base di valutazione converrebbe, e si avrebbe la massima precisione. Infatti, siccome il reddito è concordato, si arriva ad una via di mezzo per soddisfare un po' l'esigenza di precisione a questo riguardo. Penso che la migliore cosa sarebbe, indipendentemente dal personale che può essere di 3, 5, 7 o quello che è, il prendere per base il reddito della Ricchezza Mobile, « b » come « c ». Vorrei sentire l'Assessore che cosa ne pensa.

AMONN (S.V.P.): Ricordiamoci che dobbiamo fare una legge in favore di questi piccoli commercianti, e per me sarebbe un gesto non troppo simpatico l'inserire nella legge che i piccoli commercianti che si rivolgono alla Regione otterranno un contributo solo per interessi, perchè giustamente è stato rilevato che l'importo deve essere restituito in 4 anni, e questo contributo dovrebbe essere dato in base ad informazioni personali. Abbiamo assicurazione che questa Commissione è composta di commercianti, di persone che hanno piena conoscenza dei negozi, e saranno quindi certamente i più adatti per confermare le indagini di istruttoria assunte dall'Assessore competente. Poi, proprio le associazioni hanno la necessità di conoscere il numero dei dipendenti di ogni singola azienda, perchè di solito versano i contributi basandosi sul numero dei dipendenti. Così, tramite fondi e commercio, hanno di solito un elenco già aggiornato di tutte le aziende, e credo di poter assicurare che se lasciamo alla discrezione della Commissione, essa non darà a uno che non lo merita. Poi non dobbiamo pensare ai pochissimi casi nei quali per arrivare al contributo viene licenziato qualche cooperatore e poi riassunto.

NARDIN (P.C.I.): Lo fanno anche per meno!...

AMONN (S.V.P.): Non vorrei prenderlo come base per una legge, perciò farei la proposta che rimanga inalterato il testo, senza inserire un emendamento che si riferisca a come la Commissione deve funzionare e fin dove la Commissione deve fare

indagini su queste cinque unità. Sono anche dell'avviso che per qualche negozio 5 potrebbe essere un numero già elevato, come ha detto Paris; ma siccome questa legge favorisce molto l'artigianato, perchè saranno in gran parte proprio gli artigiani che ne usufruiranno con la possibilità di fornire l'attrezzatura ai negozi, rimarrei fermo al testo della legge.

BERLANDA (Assessore all'Industria, Commercio e Turismo, D.C.): Vorrei osservare ai signori membri del Consiglio che la possibilità di fare dei licenziamenti fittizi, qualora si prendesse come norma per il rilevamento delle 5 unità la denuncia già presentata due mesi fa, non sarebbe più possibile. Si prevede infatti che la legge sia esaurita, se le Commissioni lavorano, nel giro di un paio di mesi, di modo che non si proporrebbe un ulteriore stanziamento per il 1955. Perciò dal punto di vista del funzionamento della legge abbiamo tutte le garanzie che abusi di questo genere non ne possono avvenire; dal punto di vista dell'accertamento con altri criteri vorrei proprio non togliere alla Commissione questa sua possibilità di entrare nel merito, anzi vorrei dire che la prontezza con cui, anche a nome della Giunta, ho accettato di inserire il rappresentante delle minoranze in seno alla Commissione, è proprio dovuta al fatto di poter dire: siate presenti per dare questa collaborazione, ma per entrare anche nel vivo della materia e controllare con poteri discrezionali abbastanza vasti la bontà delle singole richieste. Mi pare che con queste garanzie si dovrebbe avere un certo qual discernimento per raggiungere l'obiettivo. Invece la terza osservazione di migliorare il testo del primo comma dell'art. 3, non si può accettare. Dopo le parole «al massimo di un corpo di prestatori non superiore alle cinque unità, ivi inclusi i familiari addetti all'azienda» — è la parte che migliora e precisa — si può accettare, se sarà presentato, un emendamento. Ma per il resto mi pare che l'articolo sia già ben congegnato.

PARIS (P.S.D.I.): Va bene.

CAMINITI (P.S.D.I.): Va bene.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento presentato da Mognoni, Paris, Vinante, Raffaelli, aggiuntivo, dopo le parole «cinque unità», delle parole: «compresi i familiari»: unanimità.

FORER (S.V.P.): Quasi tutte le leggi che la Regione ha finora emanato, leggi che prevedono con-

tributi a favore di singole persone, fissano i criteri di erogazione, mentre qui in tutta la legge non mi sembra che sia fissato un qualche criterio. Vorrei, senza avanzare la proposta di un emendamento concreto, fare una domanda all'Assessore, cioè se non ritiene opportuno accettare il seguente criterio. Abbiamo visto che sorgono molte difficoltà riguardo alla fissazione della grandezza e piccolezza delle aziende; sarà noto a tutti che anche per quello che riguarda i contributi dati dalle leggi sono forse fondati i rimproveri che vengono mossi alla Regione, cioè che essa dà i contributi a coloro che non ne avrebbero bisogno. Forse si potrebbero superare molte difficoltà introducendo, alla fine di questo articolo, il criterio che a parità di altri requisiti e condizioni di bontà della richiesta, della necessità dell'attrezzatura nuova, vengano preferiti coloro che dimostrano una minore consistenza patrimoniale. A me sembra che dal punto di vista sociale la necessità di questo criterio ci costringa a tenere in considerazione soprattutto le aziende piccole. La legge mi appare quasi come una legge analoga alla n. 20 e alla n. 21, leggi che favoriscono una certa categoria di cittadini, ma qui non si parte da una considerazione sociale, e quindi sarebbe opportuno introdurre tale criterio, anche per superare molte difficoltà, perchè sorge l'obbligo prima di tutto di favorire quelle aziende che dal punto di vista sociale si trovano in condizioni peggiori delle altre.

BERLANDA (Assessore all'Industria, Commercio e Turismo, D.C.): Mi trovo un po' imbarazzato a rispondere ad un'osservazione del genere, perchè ritenevo già assodato dal tono della mia risposta che questi obiettivi e questi limiti fossero già fissati nella relazione come norma per le due Commissioni che dovranno operare in questa materia. Non mi pare che nelle leggi dello Stato tutti i principi sociali siano fissati particolareggiatamente, ma oltre alla lettera della legge c'è sempre lo spirito, che è dato e dalla relazione che la presenta, e dalle discussioni che si fanno lungo il corso dell'approvazione.

Ora, che la legge abbia queste finalità è fuori dubbio; è vero che non c'è un comma che codifichi queste finalità, in modo da prevedere caso per caso, però mi pare che, se la Commissione vuole operare immedesimandosi nello spirito col quale l'Assessore ha presentato la legge e nella discussione quale sta avvenendo in Consiglio, ci siano già in queste prime fasi le modalità per darsi un proprio regolamento di lavoro e per trovare i criteri precisi in questa materia. Non vedrei l'assoluta necessità di completare l'art. 3 con una di-

zione di questo genere, quando lo scopo, l'obiettivo si raggiunge con uguale sicurezza e nella stessa direzione.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 3: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Art. 4: « Il limite massimo del prestito che può fruire del concorso da parte della Regione è stabilito nell'importo di Lire 3 milioni.

Nel caso che più imprese appartengano ad un unico titolare, il limite della somma di cui al comma precedente, non può essere complessivamente superato, anche frazionando il prestito fra le varie imprese ».

E' posto ai voti l'art. 4: unanimità.

Art. 5: « Il concorso sui prestiti contratti con Istituti di Credito — fissato nella quota del 4,50 dell'ammontare originario del prestito, per ogni annualità — non può superare il periodo di mesi 40 e sarà corrisposto direttamente agli Istituti di Credito sovvenzionatori ».

C'è la proposta da parte dei consiglieri Vinante - Raffaelli - Caminiti - Paris - Mognoni, di mettere « 48 mesi » al posto di « 40 mesi ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale, D.C.): Sarei d'accordo con 48!

BERLANDA (Assessore all'Industria, Commercio e Turismo, D.C.): Vorrei far presente ai signori Consiglieri che già in moltissime trattative con le categorie proprio interessate, soprattutto del settore cooperativo, si è ritenuto sufficiente il periodo di 40 mesi. Portandolo a 48, si metterebbe in discussione l'aspetto delle convenzioni con gli istituti. Dato che la legge è proposta dal sottoscritto per venire incontro alle aziende commerciali, l'avrei proposto all'inizio se fosse stato necessario, o avesse creato delle difficoltà; mi pare con tutta tranquillità che si possa lasciare. Vorrei pregare i presentatori dell'emendamento di accogliere questa mia raccomandazione.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale, D.C.): Allora, lasciamo così.

VINANTE (P.S.I.): Mi dispiace di non poter concordare con gli argomenti addotti dall'Assessore. Sono certo che se noi limitiamo a questi pochi anni l'obbligo del rimborso del capitale, a chiedere a prestito dei capitali saranno le aziende che hanno già delle possibilità finanziarie. Toglieremmo il beneficio alle piccole aziende, che sono quelle che ne hanno vero bisogno. Infatti di fronte agli

istituti di credito devono garantire se stesse, e abbiamo già visto nell'attuazione della legge sull'artigianato che i piccoli artigiani non ne potevano usufruire perchè non avevano la possibilità di garantirsi presso gli istituti di credito. Quindi quella situazione critica permane ed è difficile trovarne una diversa; ma almeno si dia un termine maggiore a questi piccoli commercianti ed esercenti, perchè è assolutamente necessario. Lei ha detto: « Mettiamo un prestito di 1 milione — 300 mila lire all'anno non sono molte », ma se pensiamo ad una piccola azienda, ad un piccolo esercizio, ad un piccolo commerciante, che deve togliere 300 mila lire da tutte le spese di famiglia e di esercizio per il capitale di ammortamento, guardate che è una **cifra che incide!** Mi permetta: ho proposto 48 mesi, ma non sono soddisfatto, ho cercato di allungare un po' il termine, d'accordo con i firmatari dell'emendamento; non è molto, avrei voluto arrivare ai 6 anni. Insisterei per chiedere che almeno i 48 mesi siano accettati.

BERLANDA (Assessore all'Industria, Commercio e Turismo, D.C.): Non sarebbe una grande differenza arrivare fino a 48, ma ho proprio la convinzione che anche i piccoli dicano: non arriveremo neanche a 40 mesi, perchè se facciamo questi passi è perchè ci sentiamo sicuri di avere un incremento di affari che ci permetterà di ammortizzare gli impianti nuovi che facciamo. Sarebbe una complicazione, perchè hanno davvero paura dei debiti lunghi. Sono i commercianti più piccoli che non vogliono debiti lunghi. Normalmente i debiti che contraggono anche per altre iniziative sono per periodi minori, data anche la maggior velocità con cui si comporta il mercato del commercio. Non è difficile accoglierlo, ma io raccomanderei i 40 mesi, perchè è un termine ritenuto più pratico.

CAMINITI (P.S.D.I.): Vorrei soltanto osservare che mettere 48 al posto di 40 non significa costringere i commercianti a fare un debito per 48 mesi; è il massimo, ma nessuno impedisce che la restituzione avvenga in 20 mesi. Non avrei eccessive preoccupazioni per quella che è la sorte dei commercianti e il maggior periodo di debito; la preoccupazione invece è che ci sia qualcuno che non possa scontarlo in 40 mesi e che abbia bisogno dei 48 mesi. Quindi penso che potrebbe essere accettata la proposta.

DEFANT (P.P.T.T.): Concorderei con la proposta partita dai banchi delle sinistre; non sono i commercianti, suppongo così, che si oppongono; vorrei sentire l'opinione delle banche, dato che in questa faccenda ne sono coinvolte due o tre.

CAMINITI (P.S.D.I.): Gli interessati sono coinvolti!

DEFANT (P.P.T.T.): Certo che i 6 anni proposti da Vinante credo si adattino veramente alle necessità nella totalità dei complessi. Ma sta a vedere se gli istituti che collaborano alla concessione dei crediti sono d'accordo. Su questo non abbiamo sentito niente da parte dell'Assessore.

ERCKERT (S.V.P.): Se andiamo da 40 mesi a 48 mesi, è evidente che il contributo per interessi aumenta, quindi l'impegno diventa più gravoso. In altre parole: se ora abbiamo la possibilità di aiutare 500, avremo, dopo, la possibilità di aiutare solo 420, perchè si riduce l'importo di 1/6. D'altro canto gli istituti normalmente non danno un mutuo oltre i tre anni, possono dare la proroga, ma tutti i crediti commerciali vengono dati per tre anni. Ora, mi sembra meglio lasciare così: se uno non può restituire entro 40 mesi, ha sempre la possibilità di chiedere la proroga all'istituto, però senza chiedere il contributo alla Regione.

CAMINITI (P.S.D.I.): Sostanzialmente il dottor Erckert nella sua ultima parte ha risposto al collega Defant che l'istituto può sempre prorogare. Non impostiamo i problemi in modo strano; noi diciamo che il massimo periodo per il quale si può pagare il contributo è di 48 mesi anzichè di 40; ma questo non significa che vi debbano proprio essere i 48 mesi...

ALBERTINI (Presidente della Giunta Provinciale di Trento, D.C.): Ci vuole uno stanziamento a tutto il 1958!

CAMINITI (P.S.D.I.): Ma non c'è rapporto diretto fra lo stanziamento ed il numero di anni, perchè può darsi che nessuno usufruisca dei crediti a 48 mesi. E' un'ipotesi, si tratta solo di estendere l'applicabilità a 48 mesi anzichè no; penso che i commercianti debbano essere contenti di avere un respiro maggiore anzichè uno minore. Non si vincola niente e non si impedisce niente.

DEFANT (P.P.T.T.): Devo precisare, perchè vedo che Caminiti non mi ha capito. Ho detto che il Consiglio dovrebbe conoscere la convenzione stipulata dall'Assessore e dalla Giunta con gli istituti di credito interessati; qui sta il nocciolo della questione. Ogni debito può essere estinto quando l'interessato ha la possibilità di estinguerlo, non c'è nessuna legge che obblighi a restituirlo in 40 o in 48 mesi o in 30, ma bisogna vedere se coloro

che concedono il credito sono d'accordo sul termine di 40 o di 48 mesi. Su questo argomento non ho sentito dire nulla. L'Assessore ha semplicemente dichiarato che c'è un testo di convenzione con gli istituti bancari pronto per la firma. Il tenore del testo non lo conosciamo; suppongo — perchè una piccolissima esperienza ce l'ho anch'io — suppongo che l'ostacolo effettivo parta da questi istituti. Può anche darsi che non sia vero, ma è un fatto evidente che gli istituti normalmente cercano operazioni a grande raggio e di grande volume, non la polverizzazione, gli interventi piccoli a termine. Io dico che la proposta migliore è quella di Vinante, ma è condizionata all'approvazione da parte di questi istituti di credito. L'ammortamento è quello che in linea generale conosco, ma in questo caso particolare non lo conosco.

BERLANDA (Assessore all'Industria, Commercio e Turismo, D.C.): A parte il fatto che i sei anni sono un periodo che esula dalle possibilità degli istituti, la norma di questa convenzione è proprio di 40 mesi. I tre istituti dicono: poniamo a disposizione tutto il capitale di cui avete bisogno, quando il richiedente possa poi scontare in dieci quadrimestralità il proprio debito.

Poi c'è un altro aspetto di carattere finanziario; se si dovesse aumentare, come ha detto il Presidente Erckert, il periodo, si dovrebbe aumentare anche quella che è la nostra erogazione, non solo con una variazione di bilancio e con un ulteriore stanziamento, ma anche portando la legge ad essere troppo favorevole a quello che è il settore del commercio, perchè allora, praticamente, avrebbero interesse a prolungarlo, ma sostanzialmente la Regione pagherebbe interamente l'interesse del capitale preso a prestito; mentre è giusto che una aliquota percentuale del tasso di interesse rimanga a carico delle ditte. Per queste varie considerazioni e proprio per il desiderio delle banche, che mettono a disposizione tempestivamente tutto il capitale, mi pare che valga la pena di insistere sui 40 mesi senz'altro.

PRESIDENTE: Pongo in votazione la proposta di emendamento. Chi propone i 48 mesi è pregato di alzare la mano: 9 favorevoli, maggioranza contraria, 1 astenuto. L'emendamento è respinto.

Pongo in votazione l'art. 5: maggioranza favorevole, 8 contrari.

Art. 6: «Il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a stipulare con gli Istituti di Credito operanti nella Regione speciali convenzioni per la determinazione del tasso di interesse, delle condizioni di

rimborso e delle altre modalità da osservarsi nella concessione dei prestiti».

E' posto ai voti l'art. 6: unanimità.

Art. 7: « *Le somme date a prestito, per godere del concorso regionale, devono essere interamente impiegate nel miglioramento delle attrezzature delle aziende. Nel caso che dette somme avessero destinazione diversa, verrà revocato il contributo regionale».*

E' posto ai voti l'art. 7: unanimità.

Riprendiamo la seduta alle ore 15.

(Ore 12.15).

Ore 15.10.

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Art. 8: « *La concessione del concorso, come la determinazione dell'ammontare e della durata dello stesso, è autorizzata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su delibera della Giunta stessa, sentito il parere della Commissione Provinciale competente per territorio.*

Il Presidente della Giunta Regionale nominerà, per un biennio, con proprio decreto, i componenti delle due Commissioni Provinciali di Trento e Bolzano, ciascuna delle quali risulterà formata da:

a) *l'Assessore Regionale all'Industria e Commercio, con funzioni di Presidente;*

b) *un Assessore Provinciale;*

c) *un rappresentante della Camera di Commercio;*

d) *due rappresentanti dei commercianti;*

e) *un rappresentante dei pubblici esercenti;*

f) *un rappresentante dell'Ente Provinciale per il Turismo.*

L'Assessore Provinciale sarà designato dalla rispettiva Giunta e in caso di assenza del Presidente della Commissione, lo sostituisce.

I membri di cui alle lettere d) e) saranno designati dalle rispettive Associazioni sindacali.

Fungerà da Segretario delle due Commissioni un Funzionario dell'Amministrazione Regionale.

Ai componenti le Commissioni spetta il compenso stabilito dalla Legge regionale di data 5 gennaio 1954, n. 1».

E' stato presentato un emendamento a firma Paris - Mognoni - Caminiti - Vinante, per aggiungere un punto b) bis del seguente tenore: « *un rappresentante delle minoranze del Consiglio Regionale».*

PARIS (P.S.D.I.): Dopo le assicurazioni dell'Assessore credo che anche la Giunta sia solidale in questo. Quindi lascio alla sensibilità dell'Assessore

accogliere le nostre esigenze; ci siamo mossi a presentare questo emendamento anche in analogia alla composizione di altre Commissioni.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento: maggioranza favorevole, 3 astenuti. L'emendamento è accolto.

Altro emendamento aggiuntivo a firma Fiore-schy, Pupp, Amonn: « *la composizione della Commissione provinciale di Bolzano dovrà adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel Consiglio Provinciale di Bolzano».* Pongo in votazione l'emendamento: 15 favorevoli, 4 contrari 3 astenuti. L'emendamento è accolto.

Pongo in votazione l'art. 88 così emendato: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

Art. 9: « *Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di Lire 200 milioni ripartita come segue:*

<i>a carico dell'esercizio 1954</i>	<i>Lire 50 milioni</i>
<i>a carico dell'esercizio 1955</i>	<i>Lire 75 milioni</i>
<i>a carico dell'esercizio 1956</i>	<i>Lire 75 milioni</i>

Per l'esercizio 1954 verrà utilizzata la somma di Lire 50 milioni stanziata al cap. 45 dello stato di previsione della spesa della Regione per il detto esercizio finanziario.

Gli stanziamenti annuali, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dei rispettivi esercizi finanziari».

E' posto ai voti l'art. 9: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Art. 10: « *Con deliberazione della Giunta Regionale, gli stanziamenti annuali saranno ripartiti a metà fra le due Province di Trento e Bolzano e potranno essere anticipati in una o più rate agli Istituti di Credito convenzionati, in quote proporzionali agli importi messi a disposizione dagli stessi per le finalità di cui alla presente legge».*

E' posto ai voti l'art. 10: maggioranza favorevole, 1 contrario, 1 astenuto.

Art. 11: « *Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1954 sono introdotte le seguenti variazioni:*

a) *in diminuzione:*

cap. 45 - fondi speciali: «Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso a favore del commercio: L. 50.000.000;

b) *in aumento:*

cap. 132-bis - «agevolazioni creditizie a favore delle piccole imprese commerciali, delle Cooperative di consumo e dei pubblici esercizi: L. 50.000.000».

E' posto ai voti l'art. 11: unanimità.

Art. 12: « *La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.* »

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

E' posto ai voti l'art. 12: unanimità.

Passiamo alla votazione per scrutinio segreto.

Esito della votazione: 32 sì, 2 no, 1 scheda bianca.

La legge è approvata.

Punto 3° dell'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 137: « *Modifica della denominazione del Comune di Prato Venosta in quella di Prato allo Stelvio.* »

La parola all'Assessore agli Affari Generali.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali, S.V.P.): (Legge la relazione).

PRESIDENTE: Lettura della relazione della Commissione.

PRUNER (Segretario, P.P.T.T.): (Legge la relazione).

PRESIDENTE: Faccio la proposta per il passaggio alla discussione del capitolo unico: unanimità.

Articolo unico: « *La denominazione del Comune di Prato Venosta è modificata in quella di Prato allo Stelvio, già preesistente all'entrata in vigore della legge regionale 27 aprile 1953, n. 5.* »

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

Passiamo alla votazione a scrutinio segreto.

(Segue votazione). Esito della votazione: 27 sì, 1 scheda bianca.

La legge è approvata.

Sentito il parere di alcuni Consiglieri e tenuto conto della cortese istanza dell'Ospedale di Borgo, proporrei di lavorare domani fino alle 13.30-14, finchè cioè viene esaurito il tema in trattazione, e nel pomeriggio fare una visita a Borgo. Dovrei sapere adesso se i Consiglieri sono d'accordo, per comunicare a Borgo il nostro arrivo.

CONSIGLIERI: D'accordo.

PRESIDENTE: Dovrei saperlo anche per alle-

stire il mezzo. Vi prego di dare la adesione al Segretario.

Punto 4° dell'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 144: « *Costituzione del Comune di Pellizzano.* »

La parola all'Assessore agli Affari Generali.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali, S.V.P.): (Legge la relazione).

PRESIDENTE: Lettura della relazione della Commissione.

PRUNER (P.P.T.T.): (Legge la relazione della Commissione).

PRESIDENTE: Pongo in votazione la proposta di passaggio alla discussione degli articoli: unanimità.

Art. 1: « *Le frazioni di Castello, Pellizzano e Termenago, già Comuni autonomi soppressi con R. D. 27-7-1928, n. 1929, ed aggregati a quello di Ossana, vengono nuovamente staccati dal predetto Comune e costituite insieme in un nuovo Comune avente per capoluogo e denominazione Pellizzano.* »

E' posto ai voti l'art. 1: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Art. 2: « *Il Comune di Ossana viene ricostituito con la circoscrizione territoriale preesistente alla entrata in vigore del R. D. 27-7-1928, n. 1929, con capoluogo Ossana.* »

E' posto ai voti l'art. 2: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Art. 3: « *Il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta Provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.* »

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

E' posto ai voti l'art. 3: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Passiamo alla votazione a scrutinio segreto.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 31 votanti: 26 sì, 3 no, 2 schede bianche.

La legge è approvata.

Punto 5° dell'Ordine del giorno: « *Proposte di emendamenti al Regolamento Interno del Consiglio Regionale.* »

Anzichè leggere tutta la relazione di seguito,

proporrei di leggere i tratti riferentisi ai singoli articoli emendati.

PRUNER (Segretario, P.P.T.T.): (Inizia la lettura della relazione).

PRESIDENTE: Qualcuno prende la parola sull'argomento dell'art. 21?

RAFFAELLI (P.S.I.): Mette in votazione l'articolo 21?

PRESIDENTE: Non c'è modifica. Si tratta di...

RAFFAELLI (P.S.I.): Sì, c'è la modifica all'art. 21, quindi si tratta di votare, è una questione di procedura.

PRESIDENTE: Le variazioni proposte vengono trattate di seguito, quindi adesso viene trattato l'art. 21.

CONSIGLIERI: E l'art. 12?

NARDIN (P.C.I.): Prima c'è la modifica all'art. 12; forse conviene aprire la discussione generale e poi passare al testo proposto dalla Commissione; può darsi che ci sia qualcuno che ha da dire qualche cosa, formalmente.

PRESIDENTE: Allora dichiaro aperta la discussione generale. Chi vuol prendere la parola? Su proposta dell'Assessore Benedikter viene letta tutta la relazione.

NARDIN (P.C.I.): Questa è una proposta sensata. Meno male che si ricrede!...

PRUNER (Segretario, P.P.T.T.): (Legge tutta la relazione).

PRESIDENTE: Pongo in votazione la proposta per la discussione dei singoli articoli: unanimità.

Art. 12: «Il Consiglio può procedere alla nomina di Commissioni di studio per l'esame di argomenti, disegni o proposte di legge, attinenti a materie di particolare interesse regionale!

L'iniziativa circa le proposte di nomina delle Commissioni previste da questo e dal precedente articolo spetta ai Consiglieri e alla Giunta».

Pongo in votazione l'art. 12: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Art. 21: «La Commissione dispone l'acquisto di libri, di carte geografiche e topografiche e l'abbonamento a giornali, riviste e documentazioni che interessino la Regione.

La vigilanza sulla Biblioteca spetta al Presidente del Consiglio.

La consultazione ed il prestito del materiale esistente in Biblioteca è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla Commissione».

SCOTONI (P.C.I.): Il testo precedente diceva: «La sorveglianza della Biblioteca ed il servizio di prestito spettano al Presidente del Consiglio od a persona da lui delegata». Mi sembra che si volesse dire questo: il servizio è regolato dal Presidente del Consiglio, il quale si avvale di un impiegato o funzionario per il disbrigo pratico. Ora questa parte viene soppressa. Il Bibliotecario da chi dipende?

PRESIDENTE: E' stato assunto dalla Presidenza del Consiglio e dipende dalla Presidenza del Consiglio.

E' posto ai voti l'art. 21: unanimità.

Art. 22: «Su di un apposito albo sono affissi, a cura della Presidenza del Consiglio, gli avvisi di convocazione del Consiglio e delle Commissioni e ogni altra notizia o comunicazione ritenuta utile per tenere al corrente i singoli Consiglieri sulla attività dell'organo legislativo»

Abbiamo tolto «collocato nella sala della Biblioteca».

MOLIGNONI (P.S.D.I.): E dove va collocato?

PRESIDENTE: Sul corridoio.

CAMINITI (P.S.D.I.): Avete fatto una modifica sostanziale!....

ERCKERT (S.V.P.): Volevo domandare al Presidente: dove sarà questo albo? a Trento od anche a Bolzano? Perchè, in fin dei conti, alcuni Consiglieri risiedono a Bolzano, e il Consiglio avrà anche a Bolzano la sua sede. Farei la proposta al Presidente di tenere un albo sia a Trento che a Bolzano.

NARDIN (P.C.I.): A metà strada, a Salorno?...

PRESIDENTE: «Su apposito albo» e lo faremo sia a Trento che a Bolzano, d'accordo.

CAMINITI (P.S.D.I.): La sede del Consiglio è a Bolzano?

PRESIDENTE: Si può fare anche dove ha sede la Vicepresidenza. Resta stabilito che lo faremo a Trento e anche a Bolzano.

Pongo in votazione l'art. 22: unanimità.

Art. 38.

Fra il primo e il secondo comma viene proposto l'inserimento del seguente comma:

« I disegni di legge riguardanti la stessa materia devono essere esaminati contemporaneamente solo se presentati prima della convocazione della Commissione competente ».

SCOTONI (P.C.I.): Mi sembra che nella stesura di questa modifica non ci sia molta chiarezza, è opportuno trovare un termine che indichi meglio...

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale, D.C.): « Oggetto ».

SCOTONI (P.C.I.): Credo che sarebbe più opportuno. Secondo: penso che, se i disegni di legge sono presentati tutti e due prima della convocazione della Commissione, la Commissione dovrebbe esaminarli contemporaneamente, o almeno decidere quale dei due prende a base della discussione. Però non si dovrebbe escludere la possibilità che la Commissione prenda in esame anche il disegno di legge presentato successivamente. Faccio un esempio: la legge sul servizio antincendi è all'esame della Commissione, mi pare, dal 1949; poniamo l'ipotesi che nel 1950 fosse stato presentato un altro disegno di legge sullo stesso argomento; in questi anni si poteva anche ammettere che la Commissione prendesse in esame il nuovo testo, che dovrebbe essere compito della Commissione prendere in esame tutti e due i testi, onde stabilire su quale dei due iniziare l'esame, se sono stati presentati prima della riunione della Commissione, ma non si può escludere che la Commissione possa, qualora lo ritenga opportuno, prendere anche in esame il disegno di legge presentato successivamente.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale, D.C.): E' obbligatorio, « devono ».

SCOTONI (P.C.I.): Interpretiamolo senza cambiare.

PRESIDENTE: Allora si potrebbe mettere: « lo stesso oggetto », o: « lo stesso argomento ».

SCOTONI (P.C.I.): « Oggetto ».

PRESIDENTE: Meglio « oggetto ». Per il resto lasciamo così, d'accordo che la Commissione possa, se crede, esaminare un progetto di legge avente lo stesso oggetto anche se presentato successivamente alla sua approvazione.

Pongo in votazione l'art. 38: unanimità.

Art. 39.

Dall'art. 39 viene soppresso il 6° comma del seguente tenore:

« La Commissione ha sempre l'obbligo di richiedere il parere della Commissione per le Finanze e il Patrimonio, allorchè il disegno di legge, per le disposizioni contenute o per le modifiche che si intendessero ad esso apportare, implichi impegni di carattere finanziario ».

NARDIN (P.C.I.): Ricordo che il Comm. Amonn aveva già sollevato la questione, però mi pare che la dizione: « implichi impegni di carattere finanziario » sia generica. C'è sempre l'impegno di carattere finanziario. Ora, la domanda era: in qual caso la Commissione deve essere interpellata o no? Anche nel testo della Camera c'è questa dizione: « Tutti i disegni di legge, implicanti nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate, sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente e alla Commissione Finanze e Patrimonio, la quale dà il proprio parere sulle conseguenze finanziarie ». « Nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate »; così specificato mi pare più chiaro, e invece che sopprimerlo, questo comma, si potrebbe sostituirlo con una dizione che precisi quando la Commissione deve essere interpellata, completando il senso di tutto l'articolo. Farei questa proposta.

PRESIDENTE: Traducendolo in pratica, quali sono queste nuove maggiori spese? Non sarebbero quelle previste dai capitoli di bilancio, perchè finora si è fatto anche questo, cioè quando veniva varata una legge che riguardava una spesa già prevista da un capitolo di bilancio, si convocava anche la Commissione alle Finanze...

CAMINITI (P.S.D.I.): Non è necessario!

PRESIDENTE: ... perfino integrata, ed è quello che volevamo escludere noi. La proposta di Nardin mi pare accettabile.

NARDIN (P.C.I.): Presento un emendamento.

PRESIDENTE: L'emendamento che sostituirebbe il comma 6° è questo: « Tutti i disegni di legge

implicanti nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente ed alla Commissione per le Finanze ed il Patrimonio la quale dà il proprio parere sulle conseguenze finanziarie ».

Non si potrebbe dire invece « La Commissione ha l'obbligo di richiedere il parere allorchè il disegno di legge ... »?

NARDIN (P.C.I.): No, perchè dà un parere soltanto. Non può fare altro.

PRESIDENTE: Anche prima dava solo il parere. Allora inseriamolo tale e quale. Pongo in votazione l'emendamento presentato, a firma Nardin, Scotoni e Vinante: maggioranza favorevole, 3 contrari.

Pongo in votazione l'art. 39: maggioranza favorevole, 2 contrari, 3 astenuti.

Art. 44.

« Il Bilancio preventivo della Regione è sottoposto all'esame della Commissione per le Finanze ed il Patrimonio, integrata da due componenti per ciascuna delle altre Commissioni legislative permanenti, con voto consultivo.

I due componenti predetti sono designati dalle rispettive Commissioni.

Eventuali proposte di variazioni al bilancio approvato sono sottoposte all'esame della Commissione per le Finanze ed il Patrimonio non integrata ».

MENAPACE (Indipendente): Riguardo a questo art. 44, durante la discussione nella Commissione della quale faccio parte, espressi il parere in un senso, ed ora esprimerò parere contrario, qualora l'articolo dovesse essere conservato nella mia formulazione. Infatti ritengo che non vi siano motivi per impedire che la Commissione del Bilancio, rafforzata dagli altri membri, esamini anche il consuntivo, non essendoci ragione sufficiente nel fatto che la Corte dei Conti, per aver fatto la sua relazione, debba escludere dall'esame in sede politica o di merito questi membri della Commissione che non sarebbero presenti in qualità di rappresentanti di gruppi, ove la Commissione fosse solo quella solita alle Finanze ed al Patrimonio.

RAFFAELLI (P.S.I.): Sono anch'io contrario a questo emendamento per le ragioni accennate dal dottor Menapace. Vorrei sottolineare, anche in rapporto alle giustificazioni e agli argomenti svolti nella relazione a questa modifica — secondo la quale per il bilancio consuntivo dovrebbe essere

sufficiente garanzia il controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti — la mia convinzione che nessuno dei Consiglieri metta in dubbio la funzionalità e la serietà e la competenza della Corte dei Conti per quello che riguarda il controllo di legittimità, e nessuno aspiri a sovrapporsi, ad aggiungere qualche cosa sotto questo profilo; ma invece ritengo che i Consiglieri abbiano il desiderio di poter esaminare i rendiconti consuntivi proprio sotto il profilo del merito. Non ho molta esperienza in materia, ho fatto la mia prima esperienza in questi giorni in sede di Commissione integrata con l'esame del rendiconto 1951; ho visto però che ci si trova un po' tutti, anche i più addestrati, i più pratici, a non avere ancora ottenuto in sede, per lo meno pratica, nei rapporti tra l'esecutivo e la delegazione del legislativo, che è la Commissione, il sistema per poter operare questo controllo di merito con la dovuta minuziosità, con la dovuta abbondanza di dati, di particolari, di documentazioni. Penso che se non si è riusciti fino adesso sia stato per una serie di difficoltà obiettive, e che se ci si deve giungere non sarà la sola Commissione non integrata che potrà svolgere un lavoro di questo genere.

Un altro aspetto della questione è questo: la Commissione integrata dovrebbe esaminare il bilancio preventivo, e penso che il bilancio preventivo potrà essere appunto esaminato con proprietà, competenza e possibilità di orientamento, nella misura in cui gli stessi che sono chiamati ad esaminare il bilancio preventivo conosceranno dettagliatamente ed avranno potuto esaminare i bilanci consuntivi. Molte domande che sono state poste, senza risposta per varie ragioni in sede di esame del conto consuntivo 1951, avrebbero potuto, se avessero avuto risposta, orientare i Consiglieri presenti sul giudizio da darsi sopra determinati provvedimenti. Molti hanno chiesto: come ha in pratica funzionato tale legge nei dettagli? E non si è potuto avere risposta, e non si è fatta discussione, che dovrà eventualmente essere fatta in sede di consuntivo fra non molto, ma c'è stata la prova evidente che anche, proprio per rendere più efficace l'esame dei preventivi, non solo non è inutile ma può diventare essenziale l'esame dei consuntivi.

Quanto poi alla rappresentanza larga del Consiglio e delle varie Commissioni, mi pare che se c'è una sede in cui questa rappresentanza è opportuna è proprio la sede del consuntivo, il quale ha carattere prevalentemente di merito, perchè, altrimenti, che cosa ci starebbe a fare la Corte dei Conti? Io credo che pochi di noi avrebbero la competenza tecnica e specifica per esaminare un bilan-

cio dal punto di vista della legittimità; che dal punto di vista della legittimità non si può lasciar sfuggire neanche un solo provvedimento.

Per quello che riguarda l'ultimo comma proposto, quello cioè che demanderebbe alla Commissione non integrata le variazioni del bilancio, dal punto di vista pratico forse non è un comma pericoloso e si potrebbe anche accettare; però badate che le variazioni al bilancio, dette così, potrebbero diventare anche 10 o 15, tanto da arrivare a snaturare il bilancio, e penso che non sia la regola. Ma siccome stiamo facendo una regolamentazione che dovrebbe valere per tutti i casi ed evitare tutti gli inconvenienti ed abusi, penso sia pericoloso consentire ad un organo diverso da quello a cui è affidato l'esame di tutto il bilancio, di modificarlo attraverso una serie di variazioni. Quindi al primo comma senz'altro dichiaro la mia opposizione, e voterò contro anche al secondo, pur non rappresentando gli stessi inconvenienti.

CAMINITI (P.S.D.I.): Se decidiamo di non essere favorevoli, di votare contro questa proposta, non credo che la maggioranza si allarmi, perchè la maggioranza è sicura di avere i voti necessari affinché la proposta passi. Vorrei fare alla maggioranza questo ragionamento: è veramente utile alla buona opinione, nei confronti della maggioranza, che si sottragga alla Commissione alle Finanze allargata, in modo che ci sia una rappresentanza più vasta possibile, l'esame del consuntivo? Credete di fare una cosa migliore? Con questo articolo si sottrae la possibilità di esercitare un certo controllo. La tesi di voler sostituire con l'azione della Commissione quello che fa la Corte dei Conti, non calza: sono due cose distinte e separate, e penso che non si voglia confondere l'attività che svolge la Commissione, che è di gran lunga diversa, con quella che svolge la Corte dei Conti. Si tratta di opportunità, di interesse dal punto di vista generale, e, vorrei dire, dal punto di vista politico. Ha interesse la maggioranza a dire: non voglio che esercitate questo controllo? Non mi pare. Lasciate che le cose vadano come sono sempre andate, non c'è stato alcuno scandalo, nessuna azione grave; se volete evitare l'esame dei provvedimenti di variazione al bilancio sarei d'accordo, ma circa l'esame del consuntivo riterrei opportuno che le cose rimanessero come prima, e voglio augurarmi che la maggioranza pensi di lasciare le cose come erano e non insista.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale, D.C.): Devo dire al Consiglio che l'organo di esecuzione in tema di elaborazione di Regolamento

del Consiglio si è sempre astenuto da qualsiasi intervento. Le proposte di modificazione che oggi giudichiamo non sono partite dall'organo di amministrazione; l'organo di amministrazione non le ha neppure esaminate, e siamo qui a discutere ed esaminare le proposte partite o da membri della Commissione o dal Presidente del Consiglio Regionale. Il Presidente del Consiglio Regionale, apprendo ora, è partito dall'idea di innovare per semplificare, e questo spirito di semplificazione tocca un po' tutte le proposte che abbiamo esaminate, fin qui, con la ricerca di una forma più semplice e sbrigativa, ed è arrivato alla conclusione che in tema di esame del bilancio consuntivo, esame di natura totalmente diversa da quella dell'esame del preventivo, fosse possibile giungere ad una semplificazione, riducendo o limitando i componenti la Commissione al numero normale di membri della Commissione alle Finanze, e sapendo a priori che non avrebbe assolutamente con ciò potuto o voluto sottrarre all'esame di qualunque Consigliere il consuntivo, perchè la discussione poi si fa nel plenum del Consiglio. Semmai la presenza di una Commissione più allargata in questa materia rappresenta la possibilità di valutare a priori determinate situazioni, che così in Consiglio possono non essere presentate addirittura e far risparmiare del tempo all'opera del Consiglio stesso.

CAMINITI (P.S.D.I.): Semplificare il Consiglio!

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale, D.C.): Quindi bisogna premettere, per dare alla disposizione la sua reale natura e per interpretarla quale essa è, come sia assolutamente lontano l'intendimento di voler in qualche modo comprimere la possibilità di esame da parte di un'espressione ridotta e ristretta del Consiglio stesso. Premesso questo, l'amministrazione, l'organo di esecuzione non è affatto contrario e che rimanga la disposizione del Regolamento precedente; devo però dire a Raffaelli che la ragione per la quale egli non vede la opportunità di questa modificazione, cioè che la stessa Commissione amplificata possa compiere l'esame del consuntivo perchè ciò facilita e predispongono l'esame del preventivo, non è corrispondente alla realtà delle cose. Fra l'esame del consuntivo e l'esame del preventivo ci sarà sempre una sfasatura di due anni. Noi abbiamo tempo, come organo di esecuzione, per necessità pratiche, fino al 31 agosto per presentare il consuntivo, quello successivo alla gestione; il consuntivo va poi alla Corte dei Conti, la quale impiega dei mesi a condurre il suo esame di legittimità in sede, e invia quindi la sua relazione conclusiva alle Sezioni riu-

nite, dove si svolge il vero e proprio giudizio di responsabilità amministrativa a cui fa seguito la pronuncia definitiva sulla approvazione o meno del consuntivo, e questo richiede parecchio tempo. Quindi, anche dove ci si proponga di essere estremamente puntuali — in quanto a noi dipende dagli adempimenti di questi fondamentali atti amministrativi — state sicuri che fra il consuntivo ed il preventivo ci sarà sempre una sfasatura di due anni, per non dire tre. Ed allora quelle notizie, informazioni e chiarimenti che la Commissione, chiamata ad esaminare il preventivo, ha bisogno di avere, li dovrà richiedere e li dovrà ottenere più aggiornati, e non con due anni di ritardo, dagli Assessori, dal Presidente della Giunta Regionale, dai relatori, e dovrà chiederli in Consiglio, e in Consiglio dovranno essere esaminati. D'altronde nelle nostre relazioni al preventivo vediamo sempre di dare — l'avete visto anche quest'anno — una ricchissima messe di dati consuntivi; si potrà adottare anche il metodo di fare le relazioni ai bilanci preventivi con la premessa, se volete, dei risultati delle applicazioni delle nostre singole leggi, invece che con la premessa di notizie in forma più generale, come abbiamo fatto fin qui. Se si tratta in sostanza di agevolare l'opera di una Commissione perchè l'esame di questi atti fondamentali della vita amministrativa si svolga nel migliore dei modi nell'interesse generale dell'economia e dell'attività amministrativa regionale, ci troveremo d'accordo. Ma non creda il cons. Raffaelli, con una disposizione di questo genere, di raggiungere il fine che si propone, perchè la situazione di fatto rimane quale è, anche restando in vigore la disposizione del precedente Regolamento, verso la quale non abbiamo niente in contrario.

VINANTE (P.S.I.): Concordo perfettamente con gli argomenti addotti dai precedenti oratori. Vorrei dire e aggiungere questo: la necessità che il consuntivo debba essere esaminato dalla Commissione allargata è già stata dimostrata nella discussione del bilancio consuntivo 1949. Ricordo che in un suo intervento il dott. Scotoni, il quale aveva avanzato richieste particolari su spese fatte nell'esercizio 1949, aveva affermato che la sede propria per l'esame e per le risposte a questi determinati argomenti doveva essere la Commissione allargata. Di questo parere era proprio anche il Signor Presidente della Giunta, il quale — ho qui sottomano il verbale — rispondendo appunto alle richieste particolari fatte in quella occasione, ha risposto — parliamo di questione di merito, non di legittimità — in questo senso: « Vorrei fare un'osservazione preliminare, che serva un po' da im-

stazione e metodo alla discussione quando si esamini il consuntivo, per questa volta e per le volte future. Io enuncio il mio punto di vista; se questo punto di vista non dovesse essere accettato, sarò lieto che questa prima esperienza abbia dato l'occasione di compiere in proposito uno studio. Se da parte di alcuni Consiglieri che hanno preso la parola sono state fatte delle domande in ordine alla utilizzazione di dettaglio di capitoli singoli, la discussione in Consiglio per l'approvazione del bilancio non è sede per queste domande. La sede per queste domande è appunto l'esame da parte della Commissione allargata ai sensi dell'art. 44, con la rappresentanza di membri di tutta l'assemblea legislativa, nella quale appunto deve o può essere fatta qualunque indagine di dettaglio. Siccome non si porta qui tutta la contabilità, con tutti i documenti ecc., non è possibile aver presenti le migliaia di operazioni di dettaglio che si vanno facendo in un anno di amministrazione. E' per questo che il legislatore, disciplinando la vita dei Comuni, come disciplinando la vita delle Province, e come, in una diversa forma, disciplinando la vita dello Stato, ha creato l'organo, al quale viene dato l'incarico di procedere a quell'esame di dettaglio approfondito, che rappresentasse il collegio che deve poi pronunciarsi e giudicare. Questo organo è espressione appunto del Consiglio, ed emanazione diretta del Consiglio, con questo compito specifico. Detto questo dal punto di vista generale, diremo qualcosa dei casi che ricordiamo a memoria ».

Mi pare che il parere espresso dal Presidente della Giunta sia stato puntualizzato a perfezione: come si potrebbe discutere nel plenum del Consiglio e chiedere dei particolari quando mancano elementi per poter rispondere? Ragione per cui credo che sarebbe grave errore non affidare il compito alla Commissione allargata, dove tutte le Commissioni legislative hanno la loro rappresentanza. Sarebbe un grave errore non mantenere in vigore questa disposizione, perchè diversamente si costringerebbe gran parte dei Consiglieri a presentare domande in sede di Consiglio alle quali non è possibile rispondere. Per queste ragioni — del resto la Giunta ha già dichiarato di non essere contraria — credo non valga la pena di spendere molte parole a questo proposito. Spero che il Consiglio manterrà in vigore le disposizioni secondo le quali l'esame sia del preventivo che del consuntivo viene affidato alla Commissione allargata.

SCOTONI (P.C.I.): Per dire solo una cosa. Se è vero quello che osservava il Presidente della Giunta Regionale, che cioè vi è una sfasatura di un paio d'anni e che quindi poco può giovare, se è

vero in astratto, vorrei dire che in pratica, per quel tanto di esperienza che ho fatto nell'esame di questo anno, giova lo stesso, perchè la discussione in Commissione avviene diversamente dal modo in cui avviene in Consiglio; avviene cioè familiarmente, senza quelle forme che è necessario siano rispettate nell'assemblea più ampia. Ad un certo punto c'è l'Assessore, il quale nella sua esposizione dà informazioni successive che mancano, e dice: adesso abbiamo modificato per quelle tali osservazioni formulate, a ragione o a torto, da parecchi di voi, si sono apportate delle modifiche, una certa procedura si è semplificata, non si segue più, è stata migliorata. Si ha così uno scambio di informazioni che serve anche per rendere conto di ciò che sta avvenendo in quel momento. Sotto questo aspetto si rende ancor più utile; altrimenti, cadendo la possibilità di poterli porre in quella sede, tali interrogativi bisogna portarli in Consiglio, ed allora la cosa diventa complessa, anche perchè il bilancio è grosso, le operazioni sono numerosissime, e nessuno di noi può pretendere che l'Assessore sappia rispondere su cose di due o tre anni prima, o anche di un anno rima, o anche contemporanee, se portate lì al momento. Mentre in Commissione vi è più facilità, perchè si dice: « Su quanto chiedete vi riferirò domani », e si attua praticamente una procedura che credo risponda più rapidamente, che non quella che si deve seguire in Consiglio, alle esigenze della discussione.

CAMINITI (P.S.D.I.): Al cons. Albertini, il quale osservava che l'impostazione data dal Presidente della Giunta era giustificabile allora in quanto mancava la Corte dei Conti, vorrei far brevemente presente che non c'è nessun riferimento, perchè anche se mancasse la Corte dei Conti il discorso che allora fece il Presidente Odorizzi calza anche oggi perchè l'esame da parte della stessa deve essere limitato al controllo di legittimità. Riferendomi al criterio di snellimento che avrebbe ispirato il nostro Presidente Rosa a formulare la proposta, penso che egli involontariamente sia caduto proprio nella situazione opposta. Se si approva la proposta del Presidente Rosa, invece di snellire, di abbreviare, si allunga la questione, perchè il giorno in cui il preventivo, non essendo esaminato dalla Commissione, viene tutto esaminato dal Consiglio, l'esame sarà molto più lungo, molto più complesso, e, data la pubblicità, forse più pesante di quello che non sarebbe in due tempi. Quindi, sia per quello che l'esecutivo ha già altre volte affermato attraverso il suo massimo esponente, il Presidente della Giunta Regionale, sia perchè le possibilità di snellimento non si possono raggiungere in questo

modo, penso che bisogna lasciare le cose come stanno.

PRESIDENTE: La Commissione, da me rappresentata, non ci tiene particolarmente ai diritti di autore di questa innovazione (ilarità). Secondo il concetto della Commissione si dava un ben diverso peso all'intervento dei rappresentanti delle Commissioni in sede di bilancio preventivo, dove sono chiamati a dare un indirizzo al bilancio, che non in sede di consuntivo, dove in fondo i Commissari non vengono che informati di una cosa già fatta e dove non serve dare un giudizio affermativo o positivo. Comunque poniamo in votazione la proposta.

DEFANT (P.P.T.T.): Non mi dilungherò. Piuttosto che sulle ragioni di legittimità, vorrei soffermarmi sulle questioni di principio. Nella introduzione alla proposta di emendamento a pag. 3 si legge: « Eliminato così il controllo di legittimità, non sussiste più il motivo che il consuntivo venga esaminato dalla Commissione integrata, potendo l'esame di merito, per altro molto limitato, venire agevolmente svolto dalla sola Commissione alle Finanze ». Ora l'esame di merito è ben altro. Tutta la storia finanziaria del Paese dimostra che agli effetti dell'orientamento politico, della redistribuzione della ricchezza, vale di più l'esame di merito che quello di legittimità. Vale di più quello, perchè si può benissimo violare l'interesse di una parte del Paese rispettando rigorosissimamente la legge esistente, mentre invece con un esame di merito si possono correggere errori, si possono eliminare, e si possono dare suggerimenti che in futuro possono giovare in qualche cosa a coloro che amministrano il paese. Non si tratta di sfiducia verso la maggioranza, ma di affermare il principio del controllo, senza il quale nessuna attività, sia privata che pubblica, può alla lunga procedere. Indipendentemente dal fatto se il Consigliere può, in sede di Consiglio, avanzare la richiesta della presentazione di documenti o meno, — il Consigliere ha la facoltà, e potrebbe farlo; il Presidente del Consiglio potrebbe rispondere che è praticamente difficile, se non impossibile, accontentarlo — resta fermo il principio che il controllo di merito ha importanza fondamentale. Nel nostro Paese, purtroppo, questo esame di merito è sempre stato trascurato, ne abbiamo sempre visto le conseguenze gravissime, pur rispettando le leggi, perchè le leggi non sono state violate, bensì rispettate. Però esse sono state violate attraverso orientamenti parzialmente errati, formalmente errati, sono state violate, nell'interesse di certe categorie, addirittura dallo Stato. Per que-

sto, se l'intenzione della Commissione era quella di risparmiare tempo e denaro, si potrebbe destinare, durante l'esame di merito, un rappresentante delle singole Commissioni per esaminare il bilancio consuntivo, ma in nessun modo escludere. L'esame del bilancio preventivo potrebbe essere svolto dalla Commissione ristretta, e l'esame di merito generale potrebbe essere svolto dalla Giunta insieme alla Commissione; comunque escludere l'esame di merito è, secondo me, un grossolano errore amministrativo.

PRESIDENTE: Si tratta di una questione di procedura. Non so se il Presidente lo può ritirare. Mi sto consultando.

CONSIGLIERI: C'è l'emendamento; basta approvare o respingere l'emendamento.

PRESIDENTE: La Commissione ritira l'emendamento all'art. 44, il quale resta immutato.

Art. 45.

«Qualora una legge approvata sia rinviata a termine dell'art. 49, comma 1, dello Statuto, il Presidente del Consiglio provvede a notificare immediatamente a tutti i Consiglieri la motivazione del rinvio.

Entro la sessione successiva o comunque non oltre due mesi dalla data del rinvio, il Presidente del Consiglio Regionale dovrà comunicare al Consiglio stesso gli intendimenti dei proponenti nei confronti della legge rinviata».

SCOTONI (P.C.I.): Ho l'impressione qui che la stesura abbia un po' tradito il pensiero. Evidentemente gli estensori hanno detto: in sostanza le leggi che vengono approvate sono quelle della Giunta, ed hanno proposto l'articolo tenendo presente che le leggi sono quelle della Giunta. Perché la motivazione è proprio questa: le trattative con il centro chi le può fare se non la Giunta? Potrebbe farle il Consiglio, ma non certo il singolo proponente, ammesso che fosse una proposta partita da uno e che per caso venisse approvata. Poniamo l'ipotesi della legge sul comune di Vignola Falesina, proposta dal cons. Menapace, e che il Governo la rinviasse, una volta approvata, per certi motivi. Io non vedo il singolo Consigliere che va a Roma a parlare alla Presidenza del Consiglio... Ma, a parte questo, che sarebbe facilmente correggibile, non concordo proprio con l'idea base; perché un'iniziativa è del proponente finché sta in fase di preparazione, ma una volta votata dal Consiglio essa appartiene al Consiglio. Comprendo le ragioni di ordine pratico, e penso che possano esservi ragioni

di opportunità che consigliano di non adottare il termine di un mese previsto dall'art. 40, perché sono in corso delle trattative, dei chiarimenti ecc., che possono portare ad una soluzione abbastanza lunga ma anche abbastanza buona, che viene riportata nella motivazione proprio della legge sulle Casse di Malattia; però allora, diciamo noi, sulla base delle informazioni il Presidente stabilisca un termine per la Commissione. Ed ecco che nello stabilire quel termine terrà conto di questo fatto, e darà una successiva proroga, ma non vincoliamo quella che è l'opinione personale del proponente, il quale può darsi che abbia visto la propria proposta modificarsi attraverso la discussione del Consiglio, assumere aspetti diversi da quello che era il suo pensiero iniziale, e sia quindi lui a decidere se la legge debba essere mandata avanti o no.

PRESIDENTE: L'esperienza e la pratica ci hanno suggerito che varie leggi trattate poi con gli organi del Governo sono andate a buon fine. Il caso di una legge presentata da un unico Consigliere, il quale chiede l'autorizzazione di andare direttamente o incarica il Presidente del Consiglio a trattarla, l'abbiamo previsto, benché il caso più frequente sia quello di leggi presentate dalla Giunta. Si tratta di non bloccare con termini una iniziativa che può andare a buon fine. Questo termine dovrebbe essere per lo meno allungato o lasciato alla discrezionalità del Presidente del Consiglio, sia pure entro certi termini.

SCOTONI (P.C.I.): Togliamo «la procedura prevista».

PRESIDENTE: Allora suonerebbe così: «Qualora una legge approvata sia rinviata a termini dell'art. 49, comma 1, dello Statuto, il Presidente del Consiglio provvede a notificare immediatamente a tutti i Consiglieri la motivazione del rinvio e rimette il provvedimento alla competente Commissione».

NARDIN (P.C.I.): Dal momento che si giunge al raddoppiamento dei termini, a 60 giorni, e dato il caso che si tratta di una materia abbastanza importante, non conviene forse, scaduti i 60 giorni, dare modo al Consiglio di poter per lo meno esaminare in seduta la questione e vedere se procedere a nuovo rinvio, a una nuova proroga? Ciò non per sfiducia verso il Presidente, ma per dare modo al Consiglio di dire una parola dopo i 60 giorni. Il Consiglio potrà procedere a una ulteriore proroga.

PRESIDENTE: Importante è che l'eventuale discussione e trattazione della legge fra la Regione

e lo Stato possa essere fatta senza mettere in difficoltà di termini il Presidente del Consiglio, il quale deve fare qualche cosa.

NARDIN (P.C.I.): Un modo per non mettere in difficoltà sarebbe quello di dare al Consiglio la possibilità di essere informato sul come stanno le cose. Così si salva un po' tutto.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale, D.C.): Non so se potremo forse convenire su questa formulazione. Prenderei l'art. 45 come sta e la dove si dice « a tutti i Consiglieri la motivazione del rinvio e rimette il provvedimento alla competente Commissione », aggiungerei — è sempre il Presidente che fa questo — « fissando, sentita la Giunta, il termine per il riesame ». Perchè « sentita la Giunta? ». Perchè, come giustamente è stato riconosciuto, quando una volta una legge è stata votata e si tratta di chiarire i termini di contestazione con lo Stato, è naturalmente la Giunta che cura queste trattative, queste consultazioni, e la Giunta può essere in grado di dire anche qui se le cose si chiariscono subito o se richiedono un mese o due di tempo, pregando il Presidente di tener conto di questa particolare situazione. Poi il Presidente, nel suo potere discrezionale, giudica e stabilisce, ed un'eventuale proroga del termine come sopra fissato potrà essere accordata solo dal Consiglio.

SCOTONI (P.C.I.): Abbiamo presentato un emendamento che dovrebbe sostituire la frase « vale la procedura prevista dall'art. 40 (legge) ». L'emendamento suona così: « In questo caso i termini dell'art. 40 sono raddoppiati »; cioè alla Commissione invece di 40 sono concessi 80 giorni, ed il Presidente del Consiglio la proroga la può dare invece che per 15 giorni, per un mese, che diventano 110 giorni, trascorsi i quali può essere concessa una ulteriore proroga, a tempo non limitato, dal Consiglio; siccome in tre mesi il Consiglio si riunisce, mi sembra che si possa stabilire così.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento Scotoni, Narin, Molignoni, Vinante: « In questo caso i termini dell'art. 40 sono raddoppiati »: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 45 come nella stesura originaria e con l'aggiunta dell'emendamento sopra riportato: unanimità.

Art. 45 bis.

« I disegni di legge e le leggi-voto non approvate dal Consiglio decadono allo scadere della legislatu-

ra; decadono parimenti le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni ».

E' posto ai voti l'art. 45 bis: unanimità.

Art. 50.

« Effettuato l'appello dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e comunica i nominativi degli assenti giustificati ».

E' posto ai voti l'art. 50: unanimità.

Art. 51.

« Può essere richiesta la verifica del numero legale da parte di un Consigliere quando il Consiglio proceda a votazione per alzata di mano o per alzata e seduta o per appello nominale; nel caso di votazione a scrutinio segreto, la verifica del numero legale è data dal computo stesso dei voti. Il numero legale è costituito dalla maggioranza assoluta dei membri assegnati al Consiglio. Se non risulta presente tale maggioranza, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure toglierla a sua discrezione.

In caso di scioglimento della seduta per mancanza di numero legale, il Presidente, previa consultazione con i Consiglieri presenti, stabilirà la data della ulteriore convocazione, che in ogni caso dovrà essere effettuata entro i successivi cinque giorni ».

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali, S.V.P.): In caso di votazione a scrutinio segreto la verifica del numero legale è data dal computo dei voti. Se dal computo dei voti non risulta il numero legale, la votazione è annullata?

CONSIGLIERE: Per forza!

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali, S.V.P.): Non sarebbe possibile adottare un'altra procedura che non costringa a fare prima la votazione e poi ad annullarla?

RAFFAELLI (P.S.I.): Vuol dire che qualora dalle schede risulti non costituito il numero legale, si chiederà la verifica.

ALBERTINI (D.C.): E se uno non vota?

PRESIDENTE: Si ritiene astenuto.

ERCKERT (S.V.P.): Se siamo 33 e 5 o 6 non votano, risulta un numero inferiore al numero legale, mentre era presente un numero più alto del numero legale. Quindi sarei dell'opinione che do-

vrebbe essere confermato il numero legale accertato prima della votazione segreta.

SCOTONI (P.C.I.): Credo che chi ha steso questo articolo sia partito dal seguente concetto: ci sono diversi tipi di votazione, votazione per alzata di mano, votazione per appello e votazione a scrutinio segreto. Ai diversi tipi di votazione corrisponde l'importanza della questione che viene votata; una legge deve essere votata a scrutinio segreto. Se una decisione di non grande rilievo si può ammettere che venga votata da parte di un numero molto modesto di Consiglieri, una legge bisogna che abbia almeno la maggioranza dei Consiglieri. Certamente sarebbe negativo nei confronti del prestigio dell'Ente votare una legge con 7 sì e 4 no. Ecco allora chi ha compilato il Regolamento ha detto: in queste votazioni per alzata di mano, se non viene richiesto si presume il numero legale; però quando si tratta di una legge non basta che la verifica sia sollecitata da un Consigliere, deve venir fatta d'ufficio. Dice qualcuno: ci possono essere dei Consiglieri che non prendono parte alla votazione; vuol dire che quelli non sono d'accordo con la legge! Comunque, quando si tratta di votazione a scrutinio segreto deve esserci il numero legale.

VINANTE (P.S.I.): L'apertura della seduta può essere fatta anche se non c'è il numero legale?

PRESIDENTE: E' presunto, come alla Camera.

MENAPACE (Indipendente): Durante la discussione di questi articoli la Commissione per il Regolamento Interno ha esaminato in lungo e in largo, con quello che poteva essere l'apporto dei propri lumi, ma anche consultando i testi a cui si può fare riferimento, come il regolamento della Camera e del Senato, con i commenti relativi e con l'apporto delle discussioni avvenute nelle due Assemblee intorno ai regolamenti stessi. Ne risultano due criteri che sono stati rispettati: quello secondo cui all'inizio di seduta la maggioranza legale si ritiene presunta, e non si procede mai all'appello di controllo, per il fatto che durante la discussione è consentito che il numero, nell'aula, sia di solito variabile. Quando si procede a votazioni, per quanto riguarda la votazione semplice, per alzata di mano, non si procede al controllo delle presenze sul numero legale se non venga richiesto, perchè, come osservava giustamente Scotoni, la forma della votazione segue la gravità degli oggetti che vengono votati; quando la delibera è presa per alzata di mano si intende che l'importanza è minore di quella

che viene presa attraverso il voto segreto, o attraverso l'appello nominale, che è la forma della responsabilità più aperta. Quindi la prima formulazione a me sembra che possa essere conservata come è stata formulata nell'articolo presentato nel Regolamento emendato.

Nel caso poi della votazione in cui il numero debba risultare dalla votazione segreta, cioè dal numero delle schede, può benissimo darsi che dal numero delle schede non risulti il numero legale, perchè abbiamo ammesso che vi siano gli astenuti e gli astenuti non sono quelli che votano scheda bianca ma quelli che dichiarano di non votare. Può esserci il numero legale, cioè la maggioranza dei Consiglieri eletti che deve essere presente per dar luogo alla legalità della votazione, ma può risultare un numero di schede inferiore, perchè i « sì » e i « no » possono risultare inferiori al numero legale, che è dato dalla metà più uno. La categoria degli astenuti non è da considerarsi quella delle schede bianche. L'astenuto dichiara di non votare. Non è che sia contrario alla legge, ma comunque dichiara di astenersi da qualunque forma di voto; però nel computo per il numero legale egli è presente. Mi sembra che questi criteri, che sono quelli seguiti dal Regolamento della Camera e del Senato, possano essere accolti dal Consiglio e non diano materia a contestazioni.

PRESIDENTE: Mi pare che il Consigliere Menapace ha esposto gli intendimenti della Commissione. Se nessun altro prende la parola pongo in votazione l'articolo proposto dalla Commissione: maggioranza favorevole, 1 contrario, 2 astenuti.

Art. 52: « La seduta procede con la lettura del processo verbale che, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione.

Occorrendo la votazione, questa... ecc. ».

L'articolo rimane invariato come nel testo precedente.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Anzichè « se non vi sono osservazioni », metterei: « in mancanza di osservazioni », è una questione formale.

PRESIDENTE: Va bene, « in mancanza di osservazioni ». « La seduta procede con la lettura del processo verbale che, in mancanza di osservazioni, si considera approvato senza votazione ».

E' posto ai voti l'art. 52: unanimità.

Art. 66.

Al testo precedente viene aggiunto il seguente comma: « La disposizione di cui al primo comma

del presente articolo non viene applicata nei confronti dei componenti la Giunta ».

E' posto ai voti l'art. 66: unanimità.

Art. 76.

Il primo comma viene sostituito col seguente: « Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti, la Giunta Regionale e, se del caso, il relatore e il proponente, dichiara chiusa la discussione ».

E' posto ai voti l'art. 76: unanimità.

Art. 87.

« Nella discussione circa gli ordini del giorno non può intervenire che un solo Consigliere per ciascun gruppo consiliare.

Salvo che per il proponente, gli altri interventi non potranno superare i dieci minuti.

Non è concessa la parola per dichiarazione di voto ».

DEFANT (P.P.T.T.): Pregherei il Presidente del Consiglio di proporre 20 minuti, per ragioni di ordine pratico. Abbiamo imparato che controllare il tempo nel caso della discussione di ordini del giorno è una cosa controproducente, agli effetti della discussione degli stessi, chè può sorgere il malanimo di coloro che intendono discuterlo ampiamente. Quindi stabilendo il tempo di 20 minuti queste irregolarità non potranno verificarsi. Se il Consiglio lo vorrà accettare, questa è la mia proposta.

PRESIDENTE: Consigliere Defant, questo è stato proposto dalla Commissione per indurre i Consiglieri a limitare i loro interventi, ma in nessuna occasione ho visto il Presidente con l'orologio alla mano.....

E' posto in votazione l'art. 87: unanimità.

Art. 91.

« Per lo scrutinio segreto il Presidente avverte quale sia il significato del voto e ordina l'appello.

Ad ogni votante viene consegnata una scheda da deporre nell'urna. Il voto si esprime deponendo nell'urna la scheda con segnato nella parte interna la parola « sì », o la parola « no », oppure imbussolando la scheda bianca.

Chiusa la votazione i Segretari contano le schede, redigono il verbale della votazione e il Presidente proclama il risultato.

Nell'ipotesi di irregolarità e, segnatamente, se il numero dei voti risultasse superiore al numero dei votanti, l'ufficio di Presidenza, valutate le

circostanze, può annullare la votazione e disporre che si ripeta ».

SCOTONI (P.C.I.): Forse si potrebbe addirittura prevedere che venga annullata la votazione, nell'ipotesi di irregolarità, perchè questa disposizione deve essere ripresa dal Regolamento della Camera, dove vi è un notevole numero di Deputati, e dove può avvenire che ad un certo punto vi siano 500 presenti con 450 sì e 51 no. C'è un errore, che evidentemente non sposta il risultato della votazione. Ma noi siamo in pochi, al Parlamento una votazione segreta richiede ore, qui solo 5 minuti.

PRESIDENTE: « Dovrebbe annullare », secondo Lei, invece che « può annullare ».

MOLIGNONI (P.S.D.I.): « Annulla ».

PRESIDENTE: Anche qui su 27 o 28, uno o due non cambiano il risultato.

Pongo in votazione l'art. 91: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Art. 93.

« I Consiglieri prima della votazione possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto. Tali interventi non potranno superare i dieci minuti.

Cominciata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso.

Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Ufficio di Presidenza accerta il numero ed il nome dei votanti e degli astenuti.

I Segretari prendono nota delle astensioni ».

E' posto ai voti l'art. 93: unanimità.

Art. 94.

« Ogni deliberazione del Consiglio Regionale è valida quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo per quelle materie ed in quei casi per cui sia prescritta una maggioranza diversa. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata ».

E' posto ai voti l'art. 94: unanimità.

Art. 100.

« Ogni Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Il presentatore ha facoltà di illustrarne il contenuto.

Quando i firmatari sono parecchi l'illustrazio-

ne e così pure la replica spettano al primo dei firmatari stessi o, in assenza, al successivo».

E' posto ai voti l'art. 100: unanimità.

Art. 101.

Dell'art. 101 viene soppresso il seguente comma: «Non sono ammesse interrogazioni su argomenti estranei alla competenza degli organi regionali».

E' posto ai voti l'art. 101: unanimità.

Art. 115.

«Nella discussione circa le mozioni non può intervenire che un solo Consigliere per ciascun gruppo consiliare.

Salvo che per il primo firmatario, gli altri intervenenti non potranno superare i 20 minuti.

Non sono ammessi altri interventi, nemmeno a titolo di dichiarazione di voto».

E' posto ai voti l'art. 115: unanimità.

Art. 116.

«Non sono ammesse le interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti, o che riguardino materie estranee alla competenza degli organi regionali.

Nel caso di formulazione con frasi ingiuriose o sconvenienti giudica inappellabilmente il Presidente.

Nel caso di materia ritenuta estranea alla competenza degli organi regionali, viene data lettura della interrogazione, interpellanza o mozione al Consiglio medesimo, il quale decide senza discussione, per alzata di mano, sull'ammissibilità».

E' posto ai voti l'art. 116: unanimità.

E' posta ai voti la soppressione della Norma Transitoria: unanimità.

La parola all'Assessore Benedikter per una dichiarazione.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali, S.V.P.): Sono stato pregato di chiedere di porre in votazione al Consiglio Regionale la denominazione ufficiale in lingua tedesca del Comune di Prato allo Stelvio, di cui or ora abbiamo votato il ripristino della denominazione in «Prato allo Stelvio», anziché «Prato Venosta». Si tratta non solo di una traduzione, ma di una denominazione ufficiale, e quindi non potrebbe essere demandata alla sola competenza o all'arbitrio dell'organo esecutivo, o di chi traduce. Perciò propongo che la denominazione tedesca sia «Prad am Stiefser Joch», e non come nella traduzione tedesca distribuita ai Consiglieri, «Prad Stilfs», perché ciò potrebbe indurre a confonderlo con il comune di Stelvio ricostruito dal Consiglio Regionale un anno fa.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale, D.C.): Non fa parte della legge; precisa che nella traduzione della legge invece che Stiefers, è Stiefser Joch.

NARDIN (P.C.I.): D'accordo!

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali, S.V.P.): La denominazione tedesca sia «Prad am Stiefser Joch».

PRESIDENTE: Pongo in votazione la proposta dell'Assessore Benedikter: unanimità.

Resta stabilito che domani alle ore 15.30 partiranno da qui i Consiglieri che si sono prenotati per la visita all'Ospedale di Borgo.

Si riprende domani alle ore 10 con orario continuato fino alle 13.

(ore 18).

